



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

in nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BRESCIA

Sezione **Unica** Penale

Composta dai signori:

- dr. **Mario SANNITE** **Presidente rel**
- dr. **Enzo PLATE'** **Consigliere**
- **Pier Lorenzo NEGRINOTTI** **Giudice Pop.**
- **Franco VIGANO'** **Giudice Pop.**
- **Giuseppe STRINGHETTI** **Giudice Pop.**
- **Alberto DEL RE** **Giudice Pop.**
- **Rossano SABATTOLI** **Giudice Pop.**
- **Maria FLORA** **Giudice Pop.**

ha pronunciato la seguente:

s e n t e n z a

nella causa penale **trattata con il rito dibattimentale**

c o n t r o

LORANDI BRUNO, nato a Nuvolera il 10/02/1949 e residente ivi in via Amerigo Vespucci 21; dom.to c/o lo studio dell'Avv. Alberto Scapatucci del foro di Brescia.

difeso dall'avv. Alberto Scapatucci e dall'avv. Marco Agosti entrambi del foro di Brescia

DETENUTO PQC- PRESENTE

I M P U T A T O

A) Del delitto di cui agli artt. 61 n. 5, 575, 577 co. 1 n. 3 e co. 2 cp per avere cagionato la morte della propria moglie Bugna Clara, strozzandola e strangolandola con la cintura di un accappatoio. Con le aggravanti di avere commesso il fatto in danno della coniuge, di avere approfittato di circostanze di tempo, luogo e persona tali da ostacolare la

SENTENZA

in data **28 MAGGIO 2009**

Depositata in cancelleria

.12/6/2009

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Dr.ssa Ornella Corbelli

Li, _____
Avviso ex a.15 l.c. Reg. Esec. CPP

Li, _____
avviso di cui aa.128-548 ll.c. CPP

Li, _____
Estratto contumaciale a.548 CPP

Li, _____
Alla Corte Suprema di Cassazione

Li, _____
PASSATA IN GIUDICATO

Li, _____
data restituzione atti

Li, _____
fatt. sched. _____

Li, _____
fatta parcella

N. _____ Mod.3 SG
Uff.Riscossioni ex Camp.Penale

Li, _____
fatto estratto esecuzione

Li, _____
restituzione Corpo di Reato

E.F.

privata difesa, aggredendo la Bugna mentre era a letto, verosimilmente addormentata e comunque incapace di opporre attiva resistenza, nonché con premeditazione, avendo prestabilito ora, luogo e modalità del delitto, alterazione e dispersione delle tracce e degli effetti materiali del reato.

In Nuvolera il 10/02/2007.

B) Del delitto di cui agli artt. 61 n. 2 e 367 cp perché, dopo avere commesso il delitto di cui al capo A) e al fine di conseguire l'impunità per lo stesso, simulava le tracce del delitto di rapina commesso da ignoti ai danni della propria moglie Bugna Clara. In particolare, spostava il corpo della moglie dal letto, posizionandolo sul pavimento del soggiorno; apriva un cassetto ed un'anta della credenza del soggiorno; posizionava l'asse da stiro in cucina e accendeva il ferro da stiro, collocando tre camicie stirate nel medesimo locale ed una ancora da stirare sull'asse da stiro; avvedeva la televisione posta in cucina; interrogato in qualità di persona informata sui fatti, dichiarava all'A.G. che all'interno della credenza del soggiorno erano stati occultati € 5.000,00 in contanti, non rinvenuti in sede di sopralluogo.

In Nuvolera e Brescia il 10/02/2007 e il 12/02/2007.

A P P E L L A N T E

Avverso la sentenza della **CORTE di ASSISE di Brescia**, in data **07/05/2008**, che dichiarava **LORANDI Bruno** colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuta la continuazione, lo condannava **alla pena dell'ergastolo**, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. Dichiarava LORANDI Bruno interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale ed ordina, altresì, la pubblicazione della sentenza mediante affissione nel Comune di Brescia nonché la pubblicazione della presente sentenza, una sola volta e per estratto ed a spese del Lorandi, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e la "Repubblica". Ordinava la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione dell'appartamento, pertinenze e loro contenuto di proprietà di Lorandi Bruno e Bugna Clara, del liquido gastrico appartenente a Bugna Clara di cui va mantenuto il sequestro probatorio, dei tre cassetti del mobile della sala e dell'anta destra (corpo di reato 14752), otto scatole di cartone, servizio posateria, un telecomando dell'impianto climatizzato, un calendario e biglietti vari (corpo di reato 14753), 29 pezzi costituenti medicinali vari (corpo di reato 14756), 12 piatti fondi di ceramica, 12 piattini in ceramica, 11 piatti piani in ceramica, 4 ciotole di vetro trasparente (corpo di reato 14757/08), un orologio da polso da donna marca Philip Watch, la somma in contanti di euro 260, zuppiera, vassoi e piatti in ceramica con motivi floreali (corpo di reato 15022) di cui va disposta la restituzione agli eredi di Bugna Clara. Respingeva la richiesta di sequestro conservativo avanzata dal P.M. Condannava LORANDI Bruno al risarcimento in favore delle parti civili costituite Cominelli Angela, Bugna Oliva, Bugna Costanzo, Bugna Natale, Bugna Francesco., dei danni che si liquidano equitativamente in Euro 80.000 per ciascuna delle parti civili, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio che si liquidano in complessivi Euro 28.125, oltre accessori di legge.

Emo R.

P A R T I C I V I L I

COMINELLI ANGELA elettivamente domiciliata c/o l'avv. Vanni Barzellotti di Brescia
Difensore Avv. BARZELLOTTI VANNI Foro di BRESCIA

BUGNA OLIVA elettivamente domiciliata c/o l'avv. Vanni Barzellotti di Brescia
Difensore Avv. BARZELLOTTI VANNI Foro di BRESCIA

BUGNA COSTANZO elettivamente domiciliato c/o l'avv. Vanni Barzellotti di Brescia
Difensore Avv. BARZELLOTTI VANNI Foro di BRESCIA

BUGNA NATALE elettivamente domiciliato c/o l'avv. Vanni Barzellotti di Brescia
Difensore Avv. BARZELLOTTI VANNI Foro di BRESCIA

BUGNA FRANCESCO elettivamente domiciliato c/o l'avv. Vanni Barzellotti di Brescia
Difensore Avv. BARZELLOTTI VANNI Foro di BRESCIA

In esito all'odierna udienza dibattimentale;

Udita la relazione del **Consigliere dott. Enzo PLATE'**;

Udita la requisitoria del S.P.G. **dr. Aldo Celentano**;

Udita la difesa della Parte Civile;

Udita la difesa, la Corte osserva:

FATTO E DIRITTO

Nella mattinata del 10 febbraio 2007, Caldera Luigina, avvertita dalla titolare del ristorante "La Scaiola" di Nuvolera (Lorandi Cristina), che la dipendente Clara Bugna, non si era stranamente presentata al lavoro alle ore 10, bussava all'abitazione di quest'ultima e poiché nessuno rispondeva avvertiva di ciò la Lorandi che, alle ore 10.19, telefonava alla sede di Nuvolera dalla ditta Edilkamin avvertendo il marito della Bugna, l'odierno appellante Lorandi Bruno. Il Lorandi riferiva alla sua interlocutrice che si sarebbe recato immediatamente a casa, precisando che quel giorno la moglie Clara aveva in programma di stirare.

Giunto dopo qualche minuto, il Lorandi, in compagnia della Caldera e di Lorandi Cristina (la titolare del ristorante) saliva al proprio appartamento ed apriva con le proprie chiavi la porta dell'abitazione, regolarmente chiusa a doppia mandata, spalancava la porta stessa, facendo un passo in avanti. Alla vista dei tre, ad un paio di metri di distanza, appariva il corpo esanime di Clara Bugna distesa a terra vicino al divano del salone. Il Lorandi faceva immediatamente un passo indietro e cadeva in ginocchio sul pianerottolo, gridando " *la mia Clara, perché la mia Clara?*." battendo i pugni e la testa contro il muro.

Gli operatori del Servizio 118, intervenuti poco dopo, constatavano che Clara Bugna si trovava a terra in pigiama, con i pantaloni sollevati fino al pube, a piedi nudi ed aveva la cintura dell'accappatoio stretta al collo, tanto che uno dei soccorritori, non riuscendo ad allentare il nodo, l'aveva tagliata con le forbici per eseguire un vano tentativo di rianimazione, quantunque il corpo presentasse assenza di parametri vitali.

Il successivo intervento degli operatori di polizia giudiziaria portava nell'immediatezza ad accertare la mancanza di segni di effrazione e di appigli ove appendere il cappio. L'abitazione appariva in ordine, le tapparelle abbassate. Si constatava che vi era un'anta del mobile del soggiorno spalancata ed un cassetto dello stesso mobile semiaperto, così come lo era un cassetto dell'armadio della camera da letto. Nella cucina, di cui era spenta la luce, si trovavano:

- il televisore acceso ma con l'audio muto,
- un'asse da stiro con ferro a caldaia acceso la cui spina era inserita nella presa a muro,
- tre camicie da donna stirate appese alle grucce e una quarta distesa sull'asse;
- nel lavandino un pentolino con i residui di un limone tagliato a metà

Esaminata la stanza matrimoniale, anch'essa al buio e con le tapparelle abbassate, si accertava che il letto non era stato che sommariamente riassetto e che evidenti macchie di sangue apparivano sul lenzuolo (la più grande con un diametro di 15-20 centimetri), sul cuscino e sulla trapunta. Sui pantaloni del pigiama da uomo, trovato nel cassetto del comodino, erano individuate 2-3 minuscole macchie di colore brunastro. Sul pigiama da uomo e sul pigiama del cadavere erano anche trovate delle ciocche di capelli appartenenti pacificamente alla vittima. Una piccola macchia di sangue era rinvenuta sul bracciolo del divano posto vicino al cadavere. L'esame della superficie del pavimento che andava dal letto al soggiorno, compiuto anche con l'ausilio della lampada crimescope per scoprire eventuali tracce di trascinamento, impronte di piedi nudi o impronte di scarpe, dava esito negativo.

Giunto poco dopo mezzogiorno, il medico-legale, dr. Restori, procedeva all'esame esterno del cadavere, constatando rigidità cadaverica già generalizzata, macchie ipostatiche nonché chiari segni di asfissia. Procedeva, quindi, a voltare il cadavere per effettuare la misurazione della temperatura e durante tale manovra fuoriusciva dal naso e dalla bocca una gran quantità di sangue e dalla vescica una buona quantità di urina. Nel corso delle indagini preliminari veniva espletata innanzitutto, con le garanzie della difesa assicurate al Lorandi nel frattempo indagato per l'omicidio della moglie, una consulenza medico-legale collegiale. Tale incumbente conduceva alle seguenti

Emo Restori

conclusioni:

- le lesioni riscontrate al collo della vittima e in particolare il solco ecchimotico provocato dal laccio dell'accappatoio sotto il quale si rilevavano lesioni ecchimotico - escoriative di foggia paragonabile a quella dei polpastrelli delle dita (lesioni di tipo digitato) che si interrompevano posteriormente, nonché la frattura netta del corno tiroideo di sinistra portavano ad individuare la causa della morte in un meccanismo asfittico, dovuto ad una azione complessa di strozzamento attuato manualmente seguito da strangolamento con laccio, quest'ultimo svolgente un ruolo prevalente in senso letifero. Non erano riscontrati segni riconducibili a lesioni da difesa.

- il sanguinamento, verificato all'atto del primo intervento del medico legale, allorché il corpo era stato girato, era attribuito alle lacerazioni riscontrate alla punta della lingua (e non da un problema gengivale) ove erano trovate lesioni lacerative plurime verificatesi in vita ed attribuite ad una manovra di occlusione manuale violenta della bocca, tale da comportare, ad un certo momento, la morsicatura della lingua tra le cuspidi dei denti;

- lo scarsissimo contenuto gastrico (20 millilitri circa) con pochissime fibre vegetali e scarsissimi corpuscoli di amido, di aspetto lattescente, simile al quadro tipico di stomaco vuoto dopo digiuno notturno, è stato attribuito ai residui di pasto pregresso, ma per lo più a succhi gastrici ed a saliva. In dibattimento i consulenti hanno escluso che il contenuto gastrico fosse riferibile agli alimenti in origine presenti nei recipienti vuoti di Yogurt e di Activia trovati all'interno dell'immondizia di casa Lorandi - Bugna, facendo riferimento a due elementi, in particolare rappresentati dall'odore e dall'analisi microscopica del filtraggio del contenuto gastrico da una parte e degli alimenti dall'altra;

- quanto all'epoca della morte i consulenti, facendo riferimento all'accreditato "Nomogramma di Henssge", l'hanno probabilisticamente collocata intorno alle ore 5.50, ovviamente con variazioni di +/- 1(una) ora con un limite di confidenza al 95%;

Tale ultima conclusione in particolare non era condivisa dai consulenti della difesa che in dibattimento consideravano eccessivamente ristretta la predetta forbice delle possibilità, suggerendo quella più ampia andante dalle 2 e mezza del mattino alle 8.15. Era esperita, altresì, consulenza biologica sulle tracce repertate all'interno dell'appartamento, sul letto e sul pigiama del Lorandi, accertandosi, per quanto qui di interesse, che appartenevano al profilo genetico della vittima la traccia mista sangue-saliva repertata sul lenzuolo superiore; la traccia n. 6 repertata sulla trapunta sulla quale era stato eseguito solo il test del sangue, la traccia n. 7, di tipo misto sangue-saliva, repertata sul cuscino di sinistra del letto; la traccia n. 11, di tipo misto sangue-saliva,

reperata sul bracciolo del divano; la traccia ematica presente all'altezza del gluteo sul pigiama dell'imputato; le formazioni pilifere rinvenute sui pantaloni del Lorandi; la traccia 19-3 reperata sulla coperta lato sinistro del letto; la traccia 19-8 rinvenuta sul bracciolo del divano positiva ai test sangue e saliva; la traccia ematica rinvenuta sulla spalla destra del pigiama della vittima; le tracce rinvenute sui pantaloni del pigiama, in particolare in posizione frontale sulla cintura e in posizione posteriore all'altezza del coccige; la traccia 26-1, rinvenuta sulla canottiera della vittima.

Profili genetici misti, attribuibili al Lorandi e alla Bugna, venivano, invece, identificati nella traccia 16A, che era traccia mista saliva e sangue all'altezza della tibia sul pigiama dell'indagato, e nella traccia 19-7-1, che era traccia di sperma sul lenzuolo del letto matrimoniale.

Il Pubblico Ministero disponeva, altresì, consulenza tecnica garantita sui consumi energetici dell'abitazione diretti a verificare se il ferro da stiro nella data del 10 febbraio era stato posto in esercizio, il suo consumo e l'ora di accensione, le cui metodiche di esecuzione con i relativi risultati ci si limita in questa sede a riassumere brevemente. I consulenti provvedevano, innanzitutto, a estrarre la curva di carico, cioè la sequenza di dati relativi ai consumi di energia che venivano memorizzati ogni 15 minuti. Quindi, il contatore elettronico ogni 15 minuti misurava la quantità di energia che veniva consumata nell'ambito di una fornitura di bassa tensione. La curva di carico era stata poi elaborata, verificando se i consumi rilevati il 10 febbraio 2007 in casa Lorandi fossero compatibili con i tipi di elettrodomestici accesi, ed in particolare con il ferro da stiro.

Il giorno 10 febbraio vi era stato un consumo pressoché costante fino alle 6.00 di mattina (consumo basso), poi dalle 6.00 il consumo si era incrementato da 21 watt/ora a 48, e a 84 W, poi dalle 6.00 alle 6.15 si aveva un raddoppio ulteriore a 188 watt e dalle 6.15 alle 6.30 c'era un consumo di 252 watt. Ma il picco, che era evidentissimo e molto significativo, era nel quarto d'ora dalle 6.30 alle 6.45 in cui veniva rilevato un consumo di 1188 watt. A parere dei consulenti ciò mostrava che vi era stata una attività nella casa, oltre al normale consumo di fondo. In particolare, nel quarto d'ora dalle 6.30 alle 6.45 si era verificata l'accensione di un dispositivo che aveva un altissimo assorbimento di energia, riconducibile ad elettrodomestico implicante il riscaldamento di acqua come il ferro da stiro (si escludeva la lavatrice, posta in garage, collegata ad altro contatore). La curva di consumo rimaneva piuttosto elevata, seppure non con quei valori rilevati nel quarto d'ora dalle 6.30 alle 6.45, anche nei successivi quarti d'ora. Si aveva un consumo

F. De Luca

che dopo le 7.00, quindi dalle 7.15, si stabilizzava intorno ai 460 watt di media e, quindi, si registrava un consumo costante oscillante da 440, 516, 460, 440, 464, 488 watt. Il dato indicava che il consumo era stato pressoché costante e che le variazioni erano dovute alle piccole oscillazioni assolutamente normali in ambito dei consumi di energia. Poi, alle ore 10.45, quindi riferibile ad un lasso temporale che andava dalle 10.30 alle 10.45, vi era stato un consumo superiore, quindi un piccolo salto energetico che andava da 484 watt a 664 watt per poi aumentare nelle ore successive rispetto alla media abbastanza simile delle ore precedenti con incrementi di 180-250 W dovuti a qualcosa che era stato attivato in casa Lorandi (qualcosa che aveva consumato circa 200 - 300 watt di media in più rispetto a quell'elettrodomestico o a quella fonte di consumo precedentemente attivata). Poi i consumi erano aumentati ulteriormente fino all'orario delle 19:00. Alle 18.15 erano un po' calati, alle 18.30 avevano un valore abbastanza basso fino alle 19.00 poi per stabilizzarsi intorno ai 150 - 160 watt di potenza. Quindi, si era tornati alla presenza di consumi non variabili dalle 19.00 in poi. La curva di carico era stata poi correlata ai sopralluoghi che i Carabinieri avevano fatto e, quindi, al tipo di attività che era stata fatta in casa Lorandi: alla luce della verifica degli orari indicati nei verbali dei Carabinieri e dei consumi rilevati nei dati relativi all'abitazione Lorandi - Bugna, si era constatata una corrispondenza in termini di consumi e di aumento degli stessi. Vi era stata un'uniformità fra i consumi rilevati e le operazioni riferite dai Carabinieri nei verbali, in cui avevano definito giorno, ora e le attività che erano state da loro eseguite in casa Lorandi, sia che avessero attivato strumenti di rilevazione particolari, sia che avessero acceso le luci dell'appartamento. Erano state poi eseguite delle prove sul ferro da stiro rilevando minuto per minuto il consumo in watt del ferro da stiro di casa Lorandi sia con utilizzo parziale dell'elettrodomestico che era stato acceso, fatto arrivare in temperatura e poi lasciato in stand-by per due quarti d'ora, sia con vere e proprie prove di stiratura di indumenti (nel secondo quarto d'ora per 5 minuti). I consulenti avevano provato anche a simulare periodi più lunghi di stand-by del ferro da stiro. Si accertava così che, partendo dal momento dell'accensione, all'undicesimo minuto si aveva l'input della spia per il vapore pronto. Da quel momento il contatore segnava che, se il ferro da stiro era lasciato in stand-by, le potenze utilizzate calavano molto, fino a che poi incrementavano nuovamente perché il termostato dell'utensile (nel frattempo raffreddatosi) richiamava potenza. Successivamente andava ancora a zero, poi c'erano i picchi e così via. Fino al minuto numero 10 vi erano consumi di energia particolarmente alti, oltre i 1.000 watt.

All'undicesimo minuto, cioè quando la spia indicava il vapore pronto, c'era già un primo abbassamento, al dodicesimo minuto un ulteriore decremento della potenza utilizzata e poi nel tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo minuto e così via c'era un consumo veramente irrisorio. Però in altri momenti, tipo il sedicesimo minuto, il diciottesimo e il ventitreesimo c'era di nuovo un picco di consumo energetico. Come media del primo quarto d'ora il contatore elettronico rilevava 990,61 watt. E nel secondo quarto d'ora un consumo inferiore di 107,08.

Le prove di effettiva stiratura (con inizio al dodicesimo minuto dall'accensione) avevano dato risultati ben diversi perché il vapore faceva abbassare la temperatura e il termostato era costretto a richiedere energia. Nella prova svolta l'11 Aprile i consulenti avevano stirato per tutti i 5 minuti successivi un certo numero di indumenti e avevano rilevato potenze medie ben più elevate: 1330 watt rispetto ai 990 e nel secondo quarto d'ora 1334 watt rispetto a 107. Poi la prova, che era durata due ore, era continuata lasciando acceso il ferro in stand-by.

I valori erano stati confrontati con i consumi di casa Bugna - Lorandi del 10 Febbraio 2007 ed in particolare con quelli imputabili al complesso costituito dal ferro da stiro acceso, dal televisore e una lampada pure accesi e da altri dispositivi elettrici quali per esempio, il frigorifero in funzione. La media di tali valori era pari a 462 watt. Dalle prove eseguite l'11 aprile era ricavato il valore medio registrato del ferro da stiro in stand-by pari a 146 watt. La differenza tra 462 e 146 (316 watt) dava l'energia di base corrispondente alla potenza consumata da elettrodomestici quale il televisore trovato acceso, la lampada ed altre fonti elettriche in costante esercizio come il frigorifero. Per comprendere in che orario il ferro da stiro era stato acceso, erano state compiute simulazioni diverse, tenendo conto dei due valori importanti riportati sulla curva di carico (1188 e 580 w) che erano relativi al primo e al secondo quarto d'ora. Avevano riportato i valori delle prove effettuate nei test senza operazioni di stiratura e, sempre sommando l'energia di base di 316, avevano rilevato il valore del secondo quarto d'ora. La stessa cosa era stata fatta con le operazioni compiute l'11 aprile con la stiratura degli indumenti. Il confronto con il dato rilevato sulla curva di carico per il primo e secondo quarto d'ora, portava a ritenere che il consumo dell'abitazione Lorandi - Bugna registrato nella prima mattina del 10 Febbraio 2007 fosse esclusivamente compatibile con la accensione del ferro e la sua permanenza in stand-by. Quanto alla deriva dell'orario del contatore dell'abitazione rispetto all'orario ufficiale, facendo ricorso a diversi metodi, i consulenti concludevano che esso aveva una deriva

Sino D'Adda

negativa (vale a dire un ritardo) valutabile fra i tre ed i cinque minuti. Nel corso di tale indagine erano stati valutati anche in momenti di interruzione dell'erogazione di energia elettrica, confrontandoli con i dati presi a campione da altri quattro contatori della stessa zona. La lettura di tali ultimi dati era avvenuta senza darne avviso al c.t. della difesa perché era avvenuta il 2 aprile, ultimo giorno utile per poterli leggere (coincidente con il giorno di chiusura del periodo di fatturazione e, quindi, con l'azzeramento della memoria dei due mesi precedenti. Se ne concludeva che, tenuto conto della deriva negativa, il ferro da stiro era stato acceso fra le ore 6.39 e le 6.41. Il ferro non era stato, poi, utilizzato, ma era stato lasciato in stand-by.

L'elaborato dei consulenti tecnici del P.M. era oggetto di critiche metodologiche da parte degli esperti nominati dalla difesa che ponevano in dubbio la attendibilità delle conclusioni sopra esposte perché non fondate su elementi sicuri, in quanto ognuno degli elementi considerati possedeva un quid di incertezza.

Discutibile appariva la scelta di controllare solamente quattro contatori collegati alla stessa cabina del contatore di casa Lorandi, per vedere quando essi avevano registrato l'interruzione della fornitura in data 26 gennaio 2007 e controllare conseguentemente l'affidabilità del contatore di casa Lorandi perché se ne sarebbero dovuti esaminare 10 o 20, cioè una popolazione statistica significativa per poi poter definire un'ora con un margine di incertezza più bassa.

Anche il calcolo del ritardo (deriva giornaliera) dell'orologio del contatore Lorandi non poteva dirsi soddisfacente perché, calcolato il ritardo giornaliero i nuovi controlli erano stati fatti 8 o 13 giorni dopo per vedere di quanto era andato avanti lo stesso contatore in 8 giorni e in 13 giorni, che erano periodi temporalmente troppo limitati per poter pensare di estrapolare dei risultati che andassero oltre all'intervallo stesso.

Incerto era il consumo elettrico di fondo dell'appartamento (ossia un dato necessario per determinare il momento in cui il ferro da stiro era stato acceso), considerato stabile ed invece nella realtà soggetto a variazioni, valutandolo pari a 316 watt mentre, applicando la normativa UNI CEI e tenendo conto che mediamente la tensione di rete non è perfettamente stabile comportando una variazione del 2% o 3% di tensione rispetto alla potenza consumata, si doveva concludere che la potenza media di stand by dell'appartamento non era sempre 316, ma era $316 \pm$ almeno 100 watt. Ne discendeva che la individuazione dell'orario di accensione del ferro da stiro indicata dai consulenti del P.M. non era suffragata da un metodo rigoroso proprio perché vi erano troppe variabili che non erano state considerate.

Venivano, inoltre, sentiti a sommarie informazioni testimoniali parenti, amici e medici curanti della vittima sulle abitudini della stessa e sui suoi comportamenti degli ultimi giorni; colleghi di lavoro del Lorandi al fine di stabilire l'ora in cui lo stesso si era recato al lavoro presso la vicina Edilkamin; venivano, inoltre, ricercate, senza esito le chiavi di casa della vittima e venivano effettuati esperimenti sul tempo di percorrenza in piedi o in bicicletta del tragitto tra l'abitazione del Lorandi e l'Edilkamin (dove il Lorandi si era presentato al lavoro poco prima delle sette).

Veniva, inoltre, sottoposto ad interrogatorio garantito l'indagato Bruno Lorandi.

In esito alle suddette indagini e, particolarmente, sulla base delle consulenze tecniche, il P.M. avanzava richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti del Lorandi in ordine all'omicidio premeditato della moglie, Bugna Clara, per avere cagionato la morte della stessa, dopo averla sorpresa nel sonno, strozzandola con le mani e, poi, strangolandola con la cintura dell'accappatoio.

Con ordinanza in data 7 giugno 2007, il GIP di Brescia respingeva l'istanza del P.M. ritenendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ma ritenendo insussistenti le esigenze cautelari; con ordinanza in data 27 giugno 2007, il Tribunale della Riesame di Brescia accoglieva l'appello del P.M. avverso la citata ordinanza del GIP e disponeva nei confronti del Lorandi l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Lorandi Bruno, nei cui confronti nel frattempo era stato disposto il giudizio immediato su richiesta del P.M., veniva tratto in arresto in data 11 ottobre 2007 a seguito della sentenza in pari data della Corte di Cassazione che aveva confermato e reso esecutiva l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia.

Nel corso del dibattimento erano approfondite le circostanze relative ai rapporti fra i coniugi i quali, circa vent'anni prima avevano vissuto il trauma della perdita del figlioletto della cui morte violenta per strangolamento era stato accusato lo stesso Lorandi poi mandato assolto con la formula della insufficienza di prove, nonché quelle concernenti:

- l'arrivo quel mattino allo stabilimento Edilkamin dell'imputato, distante appena 400 metri dall'abitazione (tempo di percorrenza a piedi circa 5 minuti e mezzo; in bicicletta 2 minuti e 30')

- la condotta tenuta da costui allorché era stato avvertito del fatto che la moglie non si era presentata al lavoro e poi al momento dell'ingresso nell'abitazione;

- le abitudini di vita e quelle alimentari della vittima al proprio risveglio;

Si ripercorrevano gli accertamenti relativi alla presenza presso l'abitazione di una forte

Emo Riti

somma in contanti (circa 5000 euro) di cui l'imputato aveva riferito agli inquirenti e che sarebbe stata occultata dalla vittima la sera antecedente l'omicidio, ma della quale non era stata trovata traccia, essendo stati invece ritrovati, nascosti qui e là in vari punti dell'abitazione modeste somme di denaro (160 euro nella brocca in cucina, 100 euro all'interno degli appunti di casa Lorandi e 200 euro all'interno della testata del letto del figlio) per un totale di complessivi € 460,00.

Sottolineato che il resoconto delle testimonianze acquisite è contenuto nelle premesse della sentenza di primo grado e per le parti omesse nella introduzione dell'atto di appello cui si rinvia il lettore per evitare inutili prolissità, appare opportuno ricordare per il rilievo rivestito nella motivazione della Corte di primo grado il contenuto di alcune deposizioni.

Secondo Caldera Luigina e Lorandi Cristina, giunte alla abitazione in compagnia dell'imputato, il Lorandi, non appena vista la moglie stesa a terra, non si era avvicinato al corpo ma si era ritratto inginocchiandosi sul pavimento, sbattendo la testa contro il muro e gridando "*la mia Clara, la mia Clara!*".

La madre della vittima, Cominelli Angela, sentita sulle abitudini quotidiane della figlia Clara (conosciute per un periodo di convivenza avvenuto circa tre anni prima) riferiva che la donna era solita alzarsi alle 8,00, buttare le coperte in fondo al letto; alzare le tapparelle della camera, della cucina e della sala, poi andare in bagno e preparare la colazione che consumavano insieme. Dopo la colazione, la figlia espletava i lavori domestici talvolta indossando ancora il pigiama, altre volte già vestita, pronta ad andare a lavorare. Escludeva che avesse l'abitudine di camminare scalza per casa perché indossava sempre delle ciabatte. Era solita stirare il mercoledì, ma, se alcuni panni non erano asciutti, posticipava la stiratura al venerdì mattina, alle ore 8,00-8,30. Infatti, anche dopo la sua permanenza a casa della figlia, questa non veniva a trovarla il mercoledì ed il venerdì perché stirava. Era molto ordinata e teneva la casa sempre pulita ed in ordine.

Pochi giorni prima della morte, la figlia si era recata da un dentista per farsi curare i denti e le aveva detto che avrebbe dovuto fare una lastra prima che il medico iniziasse la cura. La radiografia era prevista per il martedì successivo, ossia il 13 febbraio 2007. Il dentista non aveva fatto alcun preventivo, in quanto aspettava l'esito della lastra per verificare la possibilità di svolgere il lavoro. La giornata di sabato era utilizzata per riordinare la casa; infatti, cambiava le lenzuola del letto e puliva bene le stanze. Le constava che in casa la figlia tenesse soltanto il denaro necessario per fare la spesa.,

mentre il resto lo metteva in banca; durante la sua permanenza presso l'abitazione della figlia, non aveva mai visto "pacchi di soldi", né la figlia le aveva mai detto di tenere nascosto del denaro in casa. Stirava in cucina e non accendeva la luce quando entrava chiaro dalla finestra con le veneziane tirate su; era solita stirare dando le spalle al lavello e guardando la televisione. Mentre il marito Bruno si alzava alle 6,30, Clara, invece, rimaneva a letto e si alzava alle 8,00 .

Bugna Francesco, fratello della vittima, ha riferito del colloquio in cui il cognato Lorandi Bruno gli riferì dei 5000 euro che dovevano essere in casa all'interno di un mobile, ma che non riusciva più a trovare. Il Lorandi affermava che l'anta del mobile era stata aperta e che al suo interno non vi era più traccia del denaro. Si trattava di denaro da consegnare ad un dentista per un anticipo di un lavoro che avrebbe dovuto svolgere. Altro fratello della vittima, Bugna Natale, chiariva che la sorella manteneva vivo il ricordo del figlio ucciso e non disperava di una possibile riapertura delle indagini, seguendo con interesse le trasmissioni televisive su omicidi che avevano suscitato la curiosità nazionale come il caso della morte del piccolo Tommy in provincia di Parma. Sulle abitudini della sorella, affermava che Clara era solita alzarsi alle ore otto, mentre il marito si alzava prima perché si recava lavoro fra le 6:30 e le 7:00. Sapeva che in casa Clara teneva i soldi ottenuti sul lavoro a titolo di mancia e che comunque vi era il minimo indispensabile a ragione di un tentativo di furto subito circa 30 anni addietro. Anche a lui il cognato Bruno aveva riferito che in casa vi erano i soldi da anticipare al dentista, soldi che aveva contato insieme alla moglie. Quanto all'ammontare della cifra, il Lorandi una volta aveva parlato di 3000 euro, un'altra di 5000 euro ed un'altra ancora di 8000 euro.

Concetti analoghi sviluppava il fratello Bugna Costanzo al quale il cognato aveva riferito di denaro tenuto in casa, sparso in più parti della abitazione (in mezzo ai piatti ed in un cassetto). L'imputato aveva accennato a cifre di diverso importo, dai 4 agli 8 mila euro, fino a parlare in via definitiva di 5 mila euro. Diceva di avere contato i soldi, che servivano per pagare le cure dentistiche, insieme alla moglie il venerdì sera, ossia il giorno prima dell'omicidio, e che Clara ~~la~~ aveva nascosti sempre nel corso di quella sera. Gli aveva riferito anche che la somma era frutto di premi di fine anno e di ore straordinarie pagategli in nero.

Il collega di lavoro Mecenero Michele ha riferito di giungere solitamente al lavoro cinque minuti prima delle ore 7.00 e che il giorno 10 febbraio il Lorandi era arrivato prima di lui. Al suo arrivo, lo aveva visto alle 6:55. entrare davanti a lui nella mensa dove si trova

Luca De...

la macchina del caffè notandolo affannato. Il Lorandi gli aveva detto che era dovuto tornare a casa per prendere i soldi che - pensava il teste - gli sarebbero serviti per offrire la colazione ai colleghi in occasione del suo compleanno che cadeva proprio quello stesso giorno.

L'ufficiale di polizia giudiziaria, colonnello Rescaldati Marco, che aveva esaminato la contabilità casalinga tenuta scrupolosamente dalla vittima su di un apposito quadernone (in cui era segnato anche il bonus natalizio percepito dal Lorandi, pari a euro 1.604,00 nonché lo stipendio di dicembre di 1.613 euro e 584 euro per ore straordinarie), dopo avere affermato di aver preso in considerazione il periodo dal dicembre 2006 al 10 febbraio 2007, calcolando entrate e uscite e tenendo conto dello stipendio di Clara Bugna, aggirantesi sugli 800 euro al mese, cui per il mese di dicembre si dovevano aggiungere altri 440 euro per straordinari e la tredicesima pari a euro 554, riferiva che, secondo i suoi conteggi, il contante che poteva essere in casa alla data dell'omicidio si aggirava intorno ai 1050 euro.

Erano stati rinvenuti anche tre buoni fruttiferi postali: di € 1.000, 550 e 500 euro, il primo emesso il 22 dicembre 2006 ; gli altri due buoni di 500 euro cadauno emessi il 12 gennaio 2007. Dalle movimentazioni bancarie non era emerso alcun bonifico bancario, transfer assegno bancario, sicché doveva trattarsi di titoli acquistati in contanti.

Secondo il consulente tecnico incaricato dalla difesa (rag. Ferretti) che aveva preso in esame un periodo più ampio, a partire dal gennaio 2006, l'ammontare del denaro a disposizione della famiglia Lorandi in contanti alla data del 10 febbraio 2007, era pari invece a circa 5 mila euro.

L'imputato, alle contestazioni del P.M., che sintetizzava gli elementi di prova a suo carico, proclamava la propria innocenza. Sui propri movimenti della mattina del 10 febbraio, riferiva di essersi svegliato come sempre alle 6.15 - 6,20 e nell'accendere la luce, sua moglie gli si era avvicinata per fargli gli auguri di buon compleanno; gli aveva detto che non gli aveva comprato nessun regalo, ma che aveva prenotato una vacanza in Val di Non. L'aveva ringraziata, le aveva dato un bacio e si era alzato, togliendosi il pigiama e riponendolo nel cassetto del comodino. Dopo essersi velocemente vestito, si era recato nuovamente in camera da letto dove aveva baciato nuovamente la moglie dandole appuntamento per la sera quando, come da programma, si sarebbero recati al ristorante in compagnia di amici. Aveva lasciato la moglie a letto come al solito. Verso le 6,30- 6,35 era uscito di casa di casa senza fare colazione ed aveva inforcato la bicicletta prendendola in garage dove aveva indossato le calze e gli scarponi da lavoro.

S. Pirelli

Quando era sceso in garage aveva guardato l'orologio che faceva le 6,15; si era recato con calma al lavoro in bicicletta ed aveva acceso alle 7 meno dieci il compressore che si trovava fuori della ditta. Era, poi, andato dal Bonfiglio per ricordargli della colazione; poco dopo, in mensa aveva incontrato Michele Mecenero. Negava di essere stato affannato e di avere detto al collega di essere tornato indietro per prendere i soldi. Alle 8,10- 8,15 si era recato verso gli uffici ed aveva incontrato Nicola Bonfiglio e il geometra Paciotti Dimitri; al quale ultimo aveva spiegato cosa dovesse comprare per la colazione, consegnandogli 100 euro per la spesa. Alle 9-9,15 tutti avevano fatto colazione per una ventina di minuti e, poi, avevano ripreso a lavorare. Era rimasto sul posto di lavoro fino alla telefonata fattagli da Cristina Lorandi.

Arrivato a casa, lui stesso aveva aperto la porta dell'appartamento chiusa con due mandate e aveva visto che tutte le luci erano spente (filtrava però della luce dalla finestra della cucina); aveva, allora, visto le gambe e la parte inferiore del corpo di sua moglie disteso sul pavimento del salotto (aveva notato che le si vedeva la pancia). Si era messo a gridare subito "la mia Clara, la mia Clara" e si era trovato sul pianerottolo, in ginocchio, incapace di parlare e con lo stomaco che gli faceva male. Non aveva visto il laccio al collo di Clara né il volto. Mentre era inginocchiato nel pianerottolo erano sopraggiunte altre persone da cui era stato accompagnato^{to} nell'appartamento di fronte al proprio.

I presenti gli avevano detto di rimanere nell'appartamento, perché vi erano i soccorritori intenti a rianimare sua moglie. Gli avevano dato gocce e pastiglie e fatto una iniezione. La dottoressa Novali gli aveva provato la pressione e gli aveva detto che lo dovevano portare subito in ospedale. Mentre si trovava all'ospedale di Gavardo, mentre era confuso e sotto farmaci, si erano presentati due soggetti in abiti civili che gli avevano fatto varie domande sull'accaduto: solo in un secondo momento i due gli avevano detto che erano Carabinieri. Era stata poi sua sorella a dirgli, in presenza di altri parenti, che Clara era morta. Dimesso dall'ospedale, il giorno dopo era stato prima a casa della sorella a Bedizzole e poi a casa della suocera. Ivi i suoi cognati avevano formulato l'ipotesi che Clara si fosse suicidata in quanto era stata trovata con una corda intorno al collo. Aveva scartato l'ipotesi del suicidio man mano che passavano i giorni. Tra l'altro, negli ultimi anni i due coniugi avevano fatto programmi per il futuro e proprio il 10 febbraio 2007 erano felici non solo perché era il suo compleanno, ma anche perché egli maturava quarant'anni di lavoro, sicché dopo 7-8 mesi sarebbe andato in pensione. Allora, sarebbe potuto andare in vacanza con Clara e con gli amici per divertirsi e con

E. P. 14

Euro Detti

l'amico Silvano avrebbe recintato un pezzo di terra di proprietà di quest'ultimo per allevare animali e coltivare un orto. Successivamente aveva pensato che qualcuno si fosse intrufolato in casa dopo che egli era uscito per recarsi al lavoro e che avesse ucciso la moglie.

Chiariva che nella toppa della porta di casa, quel sabato mattina, vi erano le chiavi della moglie perché era stata lei ad entrare in casa la sera per prima e, quindi, a inserire le chiavi nella serratura della porta principale che veniva chiusa a mandate prima di andare a dormire. Nel recarsi al lavoro aveva aperto, dunque, la porta usando le chiavi della moglie che aveva riposto su di un mobiletto vicino alla porta e poi l'aveva richiusa usando le proprie chiavi. Il giorno prima la moglie era rincasata alle 20.00 dopo essere andata dal parrucchiere come tutti i venerdì. A cena avevano consumato una minestra di farro, legumi e piselli. Specificava di aver notato la moglie prelevare dal locale della lavatrice (il garage) alcuni panni che - così gli aveva riferito - avrebbe poi stirato all'indomani. Negava di avere riferito a Cristina Lorandi per telefono che la moglie dovesse stirare; quando Cristina gli aveva telefonato all'Edilkamin per dirgli che Clara non si era recata al lavoro e che Luigina aveva inutilmente bussato alla sua porta. Le aveva risposto che sarebbe andato a casa immediatamente. Tornando a casa e vedendo le tapparelle abbassate, aveva pensato che la moglie fosse a letto con il mal di schiena. Riferiva che la Lorandi o la Caldera, gli avevano chiesto se Clara avesse dovuto fare qualcosa quella mattina, rispondendo che la moglie avrebbe dovuto stirare prima di recarsi al lavoro. La sera precedente aveva visto la moglie che aveva in mano dei soldi, tra cui aveva notato due banconote da 500 Euro, apprendendo che si trattava di 5000 euro da destinare alle cure dentistiche e da consegnare di lì a pochi giorni al dentista quale acconto sulla spesa finale prevista (circa 9000 euro). Aveva quindi visto la moglie portarsi con i soldi in mano presso il mobile in sala e precisamente presso il primo cassetto dove vi erano i piatti. Mentre la moglie nascondeva i soldi nel mobile in sala, egli era sdraiato sulla poltrona e aveva potuto così vederla con la coda dell'occhio. L'aveva vista tirare il cassetto, ma non nascondere nel suo interno il denaro. Poi l'aveva vista aprire l'anta. Aveva, allora, pensato che la moglie avesse nascosto il denaro in due posti diversi, anche in forza della considerazione che 5000 euro erano troppi come acconto da dare al dentista. Dalla contestazione del P.M. risultava che

- nel precedente interrogatorio del 12 febbraio 2007 aveva affermato che 3000 euro erano stati nascosti nella credenza posta nella sala sotto lo specchio mentre altri 2000 euro nella stessa credenza in un cassetto dove si trovano le custodie contenenti delle

posate

- nell'interrogatorio del 27 febbraio 2007, aveva precisato di ricordare che la moglie aveva diviso i soldi in due mazzette, nascondendoli uno nell'anta della credenza della sala, e in particolare nell'anta verso la finestra dove ci sono i piatti, e un'altra parte nel cassetto della stessa credenza dove ci sono delle custodie contenenti le posate, direttamente constatando mentre nascondeva i soldi nelle scatoline delle posate.

Quanto alla provenienza della predetta somma, affermava che non si era mai interessato dei soldi in quanto di ciò si occupava direttamente la moglie che gestiva il denaro ed alla quale egli consegnava i soldi in contanti delle ore straordinarie. Non sapeva, quindi, quale potesse essere la provenienza del denaro anche se poteva essere il risparmio di un intero anno in quanto la moglie voleva mettersi a posto la bocca da circa un anno. Neppure sapeva che la moglie avesse acquistato due buoni fruttiferi postali.

Riferiva poi che quella sera aveva intrattenuto un rapporto sessuale con la moglie, iniziato sul divano della sala e poi conclusosi nel letto. Al termine prima la moglie e poi lui erano passati in bagno per lavarsi. Successivamente egli si era recato nuovamente in sala per vedere la fine del programma su RAI 1 che era terminato a mezzanotte, mentre la moglie aveva controllare il camino e fatto scendere il vetro per evitare che le scintille rovinassero il mobilio. Affermava che la moglie, con l'inizio della menopausa, aveva delle perdite di sangue durante i rapporti sessuali, sicché due o tre volte nell'ultimo anno si era accorto di essersi sporcato di sangue per le perdite della moglie, precisando che quella sera non si era sporcato di sangue né si era reso conto che le lenzuola si fossero macchiate. Inoltre, quando la moglie ogni sera si lavava i denti e usava il filo interdentale, le usciva del sangue dalle gengive che sporcava il lavandino. Pativa, anche, perdite di sangue dalle gengive quando andava a fare la pulizia dei denti. Anche quando mangiava frutta dura rimaneva del sangue sul tovagliolo. Per tale problema sua moglie si era recata dal dentista di Paitone che le aveva consigliato di tenere i denti sempre puliti e le aveva appuntato su un foglietto il nome di un collutorio; aveva, allora, comprato del collutorio per fare i risciacqui contenente anche dell'antibiotico che utilizzava con un cotton fioc da appoggiare sulle gengive soggette ad ascesso. Aveva fatto tale operazione per circa 15 giorni un mese-due mesi prima della morte.

Non sapeva spiegarsi come mai sul suo pigiama fossero state trovate tracce di saliva e di sangue della moglie né sapeva spiegarsi il motivo del ritrovamento, sempre sul

Bruno Dele

pigiama, di una ciocca di capelli di Clara; indossava lo stesso pigiama per tutto l'inverno con infilate le calze e lo riponeva nel cassetto del comodino.

Ricapitolava poi, a domanda della difesa, la vicenda relativa alla morte del figlio (il 28 aprile 1986 il bambino era scomparso ed era stato ritrovato l'indomani sul colle della Maddalena da lui stesso, accompagnato da un gruppo di altre persone) ed alle proprie vicissitudini giudiziarie seguite all'arresto quale indiziato dell'omicidio, durante le quali la moglie gli era stata sempre vicina, essendosi convinta della sua estraneità alla vicenda.

All'esito del dibattimento di primo grado la Corte di Assise di Brescia con sentenza del 7 maggio 2008 dichiarava il Lorandi responsabile dei reati di omicidio volontario aggravato dal rapporto di coniugio e dalla premeditazione, nonché del delitto di simulazione di reato in rubrica ascrittigli e lo condannava alla pena dell'ergastolo oltre alle pene accessorie ed al risarcimento de danni a favore delle parti civili (la madre ed i fratelli della vittima) definitivamente liquidati.

I giudici di prime cure, innanzitutto, rifacendosi alle conclusioni dei consulenti medico legali, neppure contrastate sul punto, dalla difesa, non dubitavano che la causa della morte di Clara Bugna fosse rappresentata da un'asfissia meccanica violenta prodotta da strangolamento (mediante il laccio di accappatoio), con precedente intervento anche di manovre di strozzamento. La pluralità delle macchie di sangue appartenenti alla vittima trovate sul lenzuolo, sulla coperta, sul cuscino e sulla trapunta del letto matrimoniale e la loro consistenza ed evidenza portavano a ritenerne il loro diretto collegamento con l'azione omicida, in quanto se risalenti ad epoca precedente non sarebbero state tollerate da una persona scrupolosa per l'igiene come Clara Bugna era stata descritta nel testimoniale escusso.

Essendo talune di esse (le tracce 5, 7 e 11) risultate positive al test dell'amilasi, rivelante la presenza di un enzima massimamente presente nella saliva, ne discendeva che si trattava di sangue di Clara Bugna misto a saliva. Eguale conclusione si imponeva per le tracce (reperti 11 e 16) prelevate sul bracciolo destro del divano del salotto a pochi centimetri dalla testa del cadavere. Osservato poi che sul corpo della vittima non erano state rilevate lesioni da difesa, la Corte di primo grado ne inferiva che i dati esposti consentivano di ritenere che Clara Bugna, fosse stata aggredita di sorpresa durante il sonno dall'autore dell'omicidio che le aveva dapprima tappato la bocca (manovra responsabile della morsicatura della lingua con correlativo sanguinamento misto a saliva i cui residui si erano riversati all'esterno quando il medico legale aveva girato il corpo)

ed in seguito l'aveva afferrata per il collo e subito dopo l'aveva strangolata con il laccio. La analoga traccia sangue – saliva rinvenuta sul bracciolo del divano all'interno del locale ove il cadavere venne rinvenuto appariva allora testimoniare che il corpo della Bugna era stato sollevato dal letto, ad omicidio ormai consumato, e portato fino al luogo di ritrovamento. Tale ragionamento era supportato dalla constatazione che, nonostante le indagini accurate, non era stato rinvenuta alcuna traccia plantare nel percorso tra la camera da letto e il salone, dove era stato rinvenuto il cadavere, con la conseguenza che appariva assolutamente inverosimile che la vittima avesse percorso a piedi nudi tale tragitto senza lasciare traccia alcuna. Del resto era da escludere, secondo l'esperto m.llo Cappiello, sentito sul punto specifico, che eventuali impronte plantari, lasciate dal sudore dei piedi nudi della Bugna, fossero state cancellate per sovrapposizione dal calpestio degli inquirenti e dei soccorritori, particolarmente in luoghi poco frequentati quali quelli della camera da letto e del percorso dalla stessa al salone.

Le circostanze che sui pantaloni del pigiama dell'imputato Lorandi, indossati al rovescio (per sua stessa ammissione) nella notte fra il 9 ed il 10 febbraio, fossero state rinvenute alcune macchie di sangue appartenenti geneticamente alla vittima, localizzate sulla caviglia sinistra e sul gluteo sinistro, stimate, secondo il consulente tecnico cap. Marino, provenire da contatto e che una ciocca di circa 25 capelli appartenenti alla vittima di lunghezza pari a 15 cm. e strappati nella fase vitale del capello, fosse stata rinvenuta sullo stesso pigiama (a metà gamba del pantalone indossato per diritto), stavano a dimostrare che il Lorandi si era venuto a trovare in una situazione di estrema vicinanza alla vittima in un momento cronologicamente contiguo alla perdita di sangue e saliva da parte della vittima. Veniva anche escluso recisamente che il risultato del test dell'amilasi, in base al quale si era identificata la provenienza dell'enzima dalla saliva, fosse seriamente riferibile a liquidi biologici diversi in cui pure è presente l'amilasi. Ciò perché la saliva, che contiene più amilasi degli altri liquidi corporei, aveva dato un evidente viraggio verso il giallo in tempi brevissimi, come tipicamente avviene solamente per la saliva, in accordo con gli standard internazionali. Veniva, altresì, esclusa l'ipotesi di un inquinamento preesistente da amilasi, perché il letto era stato accuratamente ispezionato con la lampada Crimescope alla ricerca di liquidi biologici, tra cui la saliva, con esito negativo. Grandemente significativo era ritenuto il fatto che non pochi capelli della vittima fossero stati trovati aderenti al pigiama dell'imputato, dovendosi escludere una loro caduta per fatto accidentale sia perché nel resto della casa non ne erano stati trovati, sia perché la Bugna era stata dalla parrucchiera appena il giorno prima, sicché

Alzo Pente

non aveva certo avuto bisogno di spazzolarli con energia. La circostanza che altri capelli staccati dal capillizio fossero stati trovati adesi al corpo della vittima (rinvenuti sul petto e sulla spalla destra del cadavere) confortava il convincimento che l'origine della caduta degli uni e degli altri trovasse ragione nel violento contatto costrittivo responsabile dello strozzamento.

La Corte di prime cure poneva, altresì, in evidenza che tutte le impronte rinvenute nell'appartamento, utili dal punto di vista dattiloscopico, appartenevano ai due coniugi o a taluno degli inquirenti, sicché doveva escludersi traccia positiva della presenza di terzi aggressori.

La Corte esaminava anche gli altri elementi che confortavano la tesi di un omicidio avvenuto prima che la donna si alzasse, così sintetizzabili:

- le ciabatte della vittima erano state trovate nella camera da letto sicché, ammesso in ipotesi che la donna si fosse levata, non si spiegava perché non le avesse calzate, non rientrando fra le sue abitudini quella di girare a piedi nudi;
- tutte le tapparelle dell'abitazione erano abbassate diversamente dalla prassi abituale che prevedeva di far prendere aria alla casa di buon mattino, sicché non poteva non stimarsi eccentrico che la Bugna si fosse data a stirare, senza aver compiuto tale operazione;
- appariva inspiegabile che la vittima avesse affrontato le prime attività quotidiane (la colazione e lo stiratura) a luci spente, atteso che i primi entrati hanno riferito che erano accese solo quella del bagno e forse quella del corridoio d'ingresso, e peraltro senza neppure recarsi in bagno per urinare, come attestava il fatto che al tavolo anatomico la vescica fosse semipiena, nonostante la non indifferente quantità di urina fuoriuscita quando il medico legale dott. Restori aveva girato il cadavere.
- contrariamente alle abitudini giornaliere e a quelle del sabato in particolare che prevedevano il cambio delle lenzuola, il letto era stato riassetato in maniera frettolosa ed il corredo non era stato sostituito;
- veniva escluso che la vittima avesse consumato la prima colazione, sia perché il modestissimo residuo gastrico, dall'aspetto lattescente, rappresentava con ogni verosimiglianza un residuo del pasto della sera precedente, sia perché non erano state trovate tracce di una colazione già effettuata che la vittima consumava con caffè, biscotti e latte di soia. Il pentolino con un mezzo limone tagliato a metà (trovato nel lavello) e la tazza con cucchiaino e residui di the (trovati sul tavolo) si riferivano pacificamente alla sera prima, per ammissione dello stesso imputato. Neppure si poteva

pensare che la Bugna avesse consumato quel mattino le confezioni di Pro Active e di Activia trovate vuote nella spazzatura di casa, perché esse giacevano sul fondo del cestino, coperte da altri rifiuti.

Con tali dati concordavano, infine, le conclusioni della consulenza tecnica disposta sul ferro da stiro le quali erano stimate pienamente convincenti dai primi giudici e resistevano brillantemente alle obiezioni, più di metodo che di sostanza, provenienti dalla difesa sicché consentivano di individuare l'orario di accensione del ferro da stiro, tenuto conto della deriva di orario del contatore, tra le ore 6:36 e le 6:41 e di accertare che l'elettrodomestico era stato lasciato sempre in stand by, senza essere stato utilizzato in concreto per stirare. La conclusione era quella che il ferro da stiro era stato impiegato per una messa in scena che, in quanto tale, poteva essere congegnata dalla sola persona che aveva interesse a dimostrare che la donna avesse stirato mentre si trovava al lavoro, vale a dire dal marito Lorandi Bruno che conosceva, tra l'altro, il luogo (ripostiglio) dove si trovavano l'asse ed il ferro da stiro e che sapeva perfettamente che Clara riponeva le camicie già stirate sulle stampelle, all'interno dell'armadio posto in camera da letto.

Sintonica con tale conclusione appariva la circostanza della sospetta insistenza con la quale il Lorandi, non richiesto, aveva riferito sia alla Lorandi sia alla Caldera che la moglie "doveva stirare", anziché mostrare preoccupazione per il fatto che non fosse andata al lavoro e non avesse risposto alla porta. Infatti, tale insistenza si coniugava perfettamente con la volontà del Lorandi di attirare l'attenzione altrui su un fatto apparentemente di poco valore ma che nella sua prospettiva acquistava valore preminente perché dimostrava che l'impedimento a recarsi al lavoro ed a rispondere si era verificato proprio mentre egli si trovava al lavoro. L'orario in cui, secondo la sentenza di primo grado, era stato acceso il ferro da stiro si rendeva inoltre compatibile con quello in cui l'imputato era giunto al posto di lavoro che si collocava, a tenore delle deposizioni rese in dibattimento, intorno alle 6.53/6.55 dal quale si doveva detrarre il tempo (due minuti e mezzo circa) impiegati per percorrere in bicicletta il tratto di strada da casa alla Edilkamin, sicché doveva essere uscito da casa non prima delle 6,48.

Sul fondamento del compendio probatorio acquisito la Corte di primo grado ricostruiva la sequenza dell'episodio omicida: Clara Bugna era stata aggredita quando si trovava ancora nel letto (in pigiama e a piedi nudi) dove era stata strozzata e strangolata con la cintura dell'accappatoio che l'aggressore aveva con sé. L'aggressore non poteva essere che la sola persona che si trovava in casa nel momento in cui la vittima era ancora a

*Enzo De...
De...
De...*

letto, vale a dire il marito Lorandi Bruno. Ciocche di capelli della vittima, durante l'operazione di strozzamento e strangolamento erano state strappate ed erano rimaste sul pigiama della donna e nelle mani dell'aggressore, tanto che una ciocca consistente di capelli era stata rinvenuta sul pigiama dell'imputato, perché costui, svestendosi in fretta, inavvertitamente aveva lasciato sull'indumento una ciocca di capelli ~~che~~ rimastagli evidentemente fra le mani. Il Lorandi, unico ad avervi interesse per accreditare l'idea che la morte della consorte fosse avvenuta fuori dalla camera da letto, aveva poi preso il cadavere della moglie in braccio così da non lasciare impronte di piedi nudi sul pavimento nel percorso dal letto al salone; nel far ciò aveva spostato il corpo sul letto e in tale fase, dalla bocca della Bugna era fuoriuscito quel sangue misto a saliva che era andato a sporcare la parte alta del lenzuolo superiore e la federa del cuscino, imbrattando per contatto i pantaloni del pigiama dell'uomo e quello della stessa vittima, la trapunta e la coperta del letto. L'omicida aveva trasportato il cadavere in braccio fino al salone dove ^{aveva} ~~ha~~ deposto per terra il cadavere dopo averlo appoggiato con la testa sul bracciolo del divano (rimasto anch'esso attinto da una macchia di sangue misto a saliva). Proprio la complessa manovra di sollevamento del cadavere dal letto e di trasporto fino al pavimento del salone dava giustificazione del fatto che i pantaloni del pigiama della donna fossero rimasti in parte spostati ed abbassati, lasciando scoperta il ventre fino al pube e parzialmente un fianco.

Nessun credito, allora, veniva offerto alla tesi affermata dal Lorandi della presenza in casa di una cospicua somma di denaro, utilizzata per ventilare la possibilità che l'omicidio fosse collegato ad una rapina. Ad avviso della Corte, si trattava di frutto della fantasia difensiva del Lorandi. A sostegno di siffatta opinione la motivazione esponeva che :

- la vittima non aveva l'abitudine di conservare in casa notevoli somme di denaro in contanti tanto che raccomandava agli altri di fare lo stesso, come era comprovato dalla circostanza che il contante, effettivamente presente nell'abitazione dei Lorandi, era stato trovato in luoghi diversi, suddiviso in piccole somme;
- l'eventuale necessità di accantonare una qualche somma di denaro in contanti per pagare l'anticipo al dentista poteva al più essere sorta a partire dal 31 gennaio 2007, quando Clara aveva effettuato l'unica visita presso quell'odontoiatra (tale dott. Meyer) cui per la prima volta si era rivolta;
- la ricostruzione effettuata dal consulente della difesa tenendo conto degli appunti di Clara relativi alla contabilità della casa, per l'intero periodo gennaio 2006-febbraio 2007,

si, pube

non risultava esatta perché non si era tenuto conto della somma di 1500 € per l'acquisto di buoni postali, né della somma che è stata rinvenuta in contanti in casa, né dei 100 Euro consegnati al Lorandi per offrire la colazione. Pertanto, la disponibilità astratta in contanti di € 5.000 doveva quantomeno essere diminuita della somma di € 2.900.

- l'acquisto di buoni postali a fine 2006 e nel febbraio 2007 contrastava con l'idea di una raccolta di denaro contante in vista delle spese dentistiche.

Veniva, altresì, affermata la sussistenza, oltre che del rapporto di coniugio e della minorata difesa, dell'aggravante della premeditazione, sia perché la mancanza di sue impronte sulla scena del delitto indicava che il prevenuto si era munito preventivamente sia di guanti di lattice per non lasciare traccia, sia della cintura dell'accappatoio con cui compiere lo strangolamento, sia perché l'accurata elaborazione del teatro del delitto, con la messa in scena relativa al ferro da stiro, alle camicie stirate e all'apertura dei cassetti e dell'anta del mobile del soggiorno e della camera da letto, non poteva che essere stata pensata e preparata preventivamente, dati gli strettissimi tempi a disposizione dell'omicida fra consumazione del delitto e presentazione sul posto di lavoro. Tale conclusione poggiava inoltre su di un dato obiettivo, rappresentato dall'incremento della curva di carico dell'energia elettrica di casa Lorandi verso le ore 6.00 che indicava come il giorno dell'omicidio l'imputato si fosse alzato più presto del solito.

La Corte affrontava, infine, il problema del verosimile movente dell'omicidio individuandolo nella maturata insofferenza del Lorandi nei confronti dell'atteggiamento della moglie che, nonostante il tempo trascorso dalla morte del figlioletto, mai si era acquietata (la motivazione parla di una vera e propria "ansia di verità" della vittima e del suo costante cruccio di non avere potuto sapere chi avesse ucciso il figlio Cristian e per quale motivo) e mai aveva cessato di sperare in una riapertura delle indagini, nonostante il provvedimento di archiviazione intervenuto dopo la presentazione di una istanza in tal senso formulata dai coniugi e che l'imputato evidentemente temeva di non riuscire a sopportare più oltre nel momento in cui si accingeva a lasciare il lavoro e necessariamente a trascorrere con la moglie la maggior parte del proprio tempo, attendibilmente nutrendo il timore che tutta la sua vita futura e i risparmi della liquidazione rischiassero di vanificarsi per realizzare il desiderio di verità della moglie, disposta a far ricorso alla più sofisticate tecniche scientifiche di indagine nel frattempo messe a punto.

Secondo l'ottica dei primi giudici, la moglie costituiva per il Lorandi il vero ostacolo per

sono due

una vita futura tranquilla da pensionato, un ostacolo che doveva essere rimosso prima che fosse troppo tardi e che qualche nuovo marchingegno scientifico le consentisse di conoscere finalmente la verità sulla morte del figlio, quella verità che egli per anni aveva tanto accuratamente tenuta nascosta.

Le modalità dell'azione tali da denotare freddezza e ferocia, l'intensità del dolo di premeditazione, la odiosità del movente, la mendacità dell'atteggiamento processuale improntato ad una tenace linea negativa, del resto preceduta dall'atteggiamento simulatorio mantenuto fin dal momento del rinvenimento del cadavere conducevano la Corte a negare le attenuanti generiche ed al contempo a fissare la pena in quella massima prevista dall'ordinamento.

La sentenza è stata impugnata dai difensori di fiducia del Lorandi che, innanzitutto, ripropongono alcune eccezioni già respinte in prime cure, proponendo appello avverso le ordinanze reiettive fra cui, in primo luogo, quella con cui era stata respinta la eccezione di incostituzionalità ex art. 34 c.p.p. relativamente alla regolarità del decreto di giudizio immediato emesso dallo stesso giudice – persona fisica che aveva deciso in ordine alla applicazione di misura cautelare personale (nella specie non accogliendola per difetto di pericolo di reiterazione, pur valutando sussistenti i gravi indizi di reità) da cui deriverebbe una situazione di incompatibilità analoga a quelle prevista dall'art. 34 c.p.p. che al comma 2 *bis* prevede che nel medesimo procedimento il Giudice che ha esercitato funzioni di Giudice per le Indagini Preliminari non può tenere udienza preliminare.

Detta norma laddove non prevede espressamente che la medesima incompatibilità sussista tra il Giudice dell'indagine Preliminare e il Giudice che emette il decreto di giudizio immediato realizzerebbe la violazione degli artt. 3, 24, 111 della Costituzione, in quanto situazioni eguali vengono disciplinate in maniera diversa. perché il Giudice che emette il decreto di giudizio immediato compie la medesima attività di giudizio del Giudice dell'udienza preliminare e, quindi, dovrebbe trovarsi nella medesima condizione di incompatibilità con il Giudice delle indagini preliminari.

Infatti, la emissione del decreto di giudizio immediato comporta la valutazione della sussistenza della evidenza della prova che è attività indubbiamente pregiudicata dal pregresso giudizio sulla gravità del compendio indiziario e, anzi, esprime una maggior adesione valutativa alla tesi dell'accusa rispetto a quella necessaria per riconoscere la semplice idoneità degli elementi di prova richiesta al Gip ai fini della

emissione del decreto di citazione a giudizio.

Quanto alla rilevanza della questione, la difesa se ne dice convinta, osservando che se la norma invocata avesse previsto l'incompatibilità tra il Giudice delle indagini preliminari e il Giudice che emette il decreto di giudizio immediato, il giudice avrebbe dovuto astenersi, o quantomeno la difesa avrebbe potuto avanzare istanza di ricusazione ex art. 36 c.p.p. nei suoi confronti, qualora egli non si fosse astenuto. In entrambi i casi, la Corte avrebbe potuto decidere in merito alla conservazione di efficacia degli atti compiuti, quindi sull'efficacia del decreto che dispone il giudizio immediato e avrebbe, perciò, potuto decidere nel senso di ritenere tale atto inefficace, con conseguente regressione del procedimento alla fase delle indagini. La seconda eccezione riguarda la nullità del decreto di giudizio immediato ex artt. 454, 178 lett. b) e 185 c.p.p. derivante dal mancato deposito da parte del P.M. della completezza degli atti prima che il giudice decidesse sulla richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato. La questione in primo grado era stata rigettata sul presupposto che *"la tardiva o incompleta trasmissione della documentazione dell'attività di indagine non costituisce causa di nullità del decreto di giudizio immediato né si risolve in un evento limitativo o impeditivo del diritto di difesa dell'imputato"*. Il mancato deposito segnalato dalla difesa concerne la consulenza tecnica della difesa sui consumi energetici, deposito avvenuto in data 14 giugno 2007, due giorni dopo la emissione del decreto di giudizio immediato, sicché il Giudice ha ritenuto la sussistenza dell'evidenza della prova sulla base di elementi non completi e nell'impossibilità di conoscere le osservazioni difensive su un punto essenziale, quale è l'esatta cronologia del momento di accensione del ferro da stiro ritrovato in funzione presso l'abitazione dei coniugi Lorandi il giorno 10 febbraio 2007.

Si tratterebbe di una violazione delle disposizioni concernenti l'iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale, con conseguente nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. b) c.p.p.

Si chiede che venga dichiarata la nullità del decreto di giudizio immediato con ogni conseguenza derivantene.

In ogni caso si ripropone anche la questione di costituzionalità dell'art. 454 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24, 11 Cost. in quanto la norma non prevede specifica sanzione di nullità per l'omesso deposito di tutti gli atti del procedimento. La eccezione era stata respinta dalla Corte d'Assise che aveva sottolineato la diversità

due den

della situazione con quella posta a paragone di cui all'art. 309 comma V c.p.p. in tema di procedimento *de libertate*. Obiettano i difensori che l'omesso deposito di tutti gli atti realizza una gravissima violazione del diritto di eguaglianza tra i cittadini, tutelato dall'art. 3 Cost., in quanto situazioni eguali vengono disciplinate in maniera diversa rispetto ad un elemento essenziale per il decidere, quale la completezza o meno del fascicolo a disposizione del Giudice. Tale lacuna violerebbe, inoltre, il diritto alla difesa ed al giusto processo, in spregio degli artt. 24 e 111 Cost. perché nel caso di richiesta di giudizio immediato, non vi è contraddittorio davanti al Giudice e solo il Pubblico Ministero è l'unica fonte della cognizione in fatto del Giudice.

La situazione appare assimilabile a quella prevista dall'art. 309 c.p.p., in quanto in entrambi i casi è onere dell'accusa portare il Giudice a conoscenza di tutti gli elementi d'indagine ed, in particolare, quelli a favore dell'indagato e dell'imputato. Con la differenza che, nel caso di udienza camerale ex art. 309 c.p.p., è sempre possibile per la difesa controllare la coincidenza tra gli atti su cui si è fondata la richiesta di misura cautelare e quelli depositati al Tribunale del riesame, mentre il fatto che il decreto di giudizio immediato venga emesso *de plano* non consente l'instaurarsi del contraddittorio.

Nel corso del giudizio di primo grado la difesa aveva anche eccepito la nullità e la conseguente inutilizzabilità, della consulenza tecnica irripetibile svolta dall'ing. Giubbini e dal p.i. Paolitti per mancato avviso e partecipazione della difesa alle operazioni compiute in data 4 aprile 2007 (lettura delle interruzioni di tensione registrate da 4 contatori serviti dalla stessa cabina dell'abitazione del Lorandi) che era stata ritenuta infondata essenzialmente per la ritenuta insussistenza di un rapporto di consecutività e di dipendenza effettiva tra le dette operazioni e quelle antecedenti e successive, avvenute nel rispetto del contraddittorio che fondavano legittimamente le conclusioni dei consulenti tecnici, oltre che per l'urgenza che aveva reso indifferibile quell'accertamento. Osservano i difensori che la stessa consulenza tecnica del P.M. smentisce il predetto assunto perché in essa si dà atto dell'irripetibilità dell'operazione del 4 aprile e del fatto che la stessa servisse per parametrare cronologicamente l'accensione e l'eventuale utilizzo del ferro da stiro e, conseguentemente, i picchi dei consumi. Si ribadisce che la estrazione dei dati dai quattro contatori, svolta per garantire l'esattezza dei riferimenti temporali del contatore Lorandi del 10 febbraio, rappresenta operazione da considerarsi

“premessa logica e giuridica” degli atti successivi, cadendo la quale “deve necessariamente venir meno anche la validità degli atti che ne conseguono” la cui importanza appare avere rivestito un ruolo essenziale nell'economia della valutazione degli indizi.

Si impugna, infine, il rigetto delle richieste di accertamenti peritali in relazione: al contenuto gastrico, all'ora della morte di Clara Bugna ed ai consumi energetici di casa Lorandi, giustificato dai primi giudici, quanto al primo con la non decisività, e quanto ai restanti con la superfluità di essi, già oggetto di approfondito confronto fra i consulenti delle parti.

A parere della difesa, gli accertamenti peritali richiesti sono assolutamente indispensabili per il decidere, a maggior ragione in considerazione del rilievo che i punti oggetto delle perizie richieste hanno rivestito in sentenza.

L'individuazione dell'ora della morte o almeno dell'arco temporale nel quale l'evento è accaduto appare essenziale per la decisione in considerazione che, quantomeno, dalle ore 6,50 Bruno Lorandi era sul luogo di lavoro. Parimenti, l'analisi dei consumi energetici è stata per il primo giudice un cardine della decisione, quasi uno strumento idoneo a scandire minuto per minuto le condotte dei coniugi Bugna-Lorandi la mattina del delitto. Ugualmente, l'analisi del contenuto gastrico della vittima, qualora rivelasse che la stessa avesse consumato degli alimenti la mattina della morte, potrebbe ribaltare il teorema accusatorio.

Nel merito la difesa rileva che l'intero procedimento ha risentito di una sorta di pregiudizio nei confronti del Lorandi (originato dal precedente giudizio relativo all'omicidio del figlio) di cui sarebbe sintomatico il fatto che gli inquirenti si organizzarono in maniera tale da ricercare esclusivamente elementi di prova nei suoi confronti, escludendo fin dal principio che altri potessero avere avuto responsabilità alcuna nella morte di Clara Bugna, non effettuando attività di indagine come le intercettazioni di conversazioni telefoniche sulle utenze delle persone legate da rapporti di amicizia, conoscenza o colleganza di lavoro con la vittima, non sentendo i colleghi di lavoro che operarono a fianco della vittima nei giorni antecedenti il delitto né ascoltando gli amici dei coniugi Lorandi e provvedendo solo in parte alla escussione dei vicini di casa. Si duole, inoltre, la difesa che non abbia suscitato la curiosità degli inquirenti la circostanza che tal Forlani Francesco (buon conoscente dei coniugi e soggetto che in passato aveva avuto seri problemi finanziari), proprio la mattina del 10 febbraio 2007 avesse

Forlani

interesse a recarsi presso l'abitazione della Bugna per ritirare una lastra di marmo che il Lorandi avrebbe dovuto preparargli nei giorni precedenti.

Suona strano agli appellanti che il mazzo di chiavi appartenenti alla vittima (mai ritrovato) non sia stato cercato in luoghi riguardanti le persone più prossime alla vittima. In ogni caso il mancato reperimento del mazzo di chiavi deve stimarsi circostanza favorevole alla posizione dell'imputato, dimostrando che il Lorandi con il mazzo di chiavi in questione ebbe un'unica relazione, servendosene per aprire la porta di ingresso del proprio appartamento, appoggiandole poi sul mobiletto esistente subito a destra dell'ingresso.

Nel proseguimento dell'atto di impugnazione, i difensori con estrema pazienza passano in rassegna le deposizioni prese in esame dalla sentenza, richiamando le parti che sono state omesse dalla motivazione. Si omette in questa sede di riportare pedissequamente tale analisi, esulando propriamente dalle funzioni di un atto di appello quella di riferire il testo di atti che fanno parte del procedimento, se non quando tale riferimento sia utile per una ricostruzione dei fatti divergente dalla esposizione contenuta in sentenza.

Sostiene la difesa, contrariamente alla convinzione espressa in sentenza, che la vittima avesse consumato la prima colazione, ricavando tale opinione dal risultato dell'ultimo sopralluogo del 3 marzo 2008 nell'appartamento del crimine, in cui furono trovati un barattolo di cartone vuoto di latte di soia, nonché un involucre vuoto di biscotti tipo snack gran cereale "Mulino bianco" e fondi di caffè.

Poiché la testimone Franzoni Miriam, amica della defunta, ha affermato che la Bugna per colazione assumeva, per l'appunto, latte di soia, caffè e biscotti, la difesa ne inferisce che non si può escludere che la vittima avesse assunto tale tipo di alimenti, dal momento che i consulenti del P.M. non hanno proceduto alla analisi del contenuto gastrico. In ogni caso, i consulenti del P.M., che hanno affermato in dibattimento di avere esaminato e di avere giudicato incompatibile il liquido gastrico con l'assunzione dei prodotti Proactive o Activia, nulla hanno potuto riferire circa la compatibilità tra il liquido gastrico e l'assunzione da parte della vittima di latte di soia.

Anche sull'epoca della morte non vi è certezza dal momento che i consulenti concordano fra loro solamente sul fatto che l'arco di tempo interessato va dalle 2:50 alle 8:50 del 10 febbraio 2007. Dissentono gli appellanti sul luogo di consumazione del delitto perché quello individuato dai primi giudici (la stanza da

letto) non possiede un sufficiente grado di verosimiglianza, potendo essere individuato alternativamente in particolare nel soggiorno dell'appartamento.

Osserva la difesa che :

- le ciabatte della vittima furono originariamente trovate, non già perfettamente allineate come poi furono fotografate dalla polizia giudiziaria, bensì in posizione disordinata come emerge dalla deposizione del mar. Lonardi;
- le tapparelle non venivano più alzate al mattino presto da quando era nato il bambino ai vicini del piano di sotto, come attestato dalle deposizioni Caldera Luigina e Caldera Renzo;
- le luci dell'ingresso dell'abitazione, tra la porta della cucina e il soggiorno, erano accese (ciò ricavandosi dalle testimonianze dei primi soccorritori), di talché le predette luci possono essere state accese verosimilmente dalla vittima stessa, la quale non poteva, quindi, che essersi alzata dal letto;
- il contenuto del cestino dei rifiuti, quale appare dalle fotografie eseguite dal mar. Lonardi nel primo sopralluogo, mostra chiaramente che il sacchetto del pane, che costituisce il primo strato, era aperto e non accartocciato e che non occupava l'intera luce del cestino, sicché vi era la possibilità che altri rifiuti, anche eventualmente gettati successivamente, potessero collocarsi al di sotto del sacchetto stesso;
- non è inverosimile che la vittima possa avere stirato in orario diverso da quelli soliti ed abbia stirato a piedi nudi d'inverno e al buio, perché ai piedi dell'asse del ferro da stiro è stato rinvenuto e fotografato un tappetino ed il fatto che la luce della cucina fosse spenta può essere dipeso da uno spegnimento avvenuto dopo l'omicidio;
- l'audio a "livello 0" dell'apparecchio TV, non significa univocamente che sia stato così regolato al fine di non fare rumore e non attirare l'attenzione in orario insolito, ma con ogni verosimiglianza è riconducibile al fatto che la stessa Bugna abbia abbassato a zero il volume del televisore per meglio udire il suono del campanello di casa e per consentire alla stessa di raggiungere il citofono, sicché può essere che la donna, percepito il suono del campanello, abbia dapprima abbassato il livello dell'audio televisore e, spostata l'asse da stiro, sia riuscita a crearsi il passaggio per uscire dalla cucina e recarsi alla porta di ingresso;

Rileva ancora la difesa che non è seriamente posto in dubbio che il Lorandi la

Simone P. P.

mattina di quel 10 febbraio si sia recato sul posto di lavoro nell'orario consueto. Conseguentemente non è lecito individuare l'orario di arrivo del Lorandi al lavoro fra le ore 6:53 e 6:55 per adattarlo forzosamente all'altro dato relativo al momento di accensione del ferro da stiro, di cui pure si contesta la validità scientifica.

Considerazioni critiche sono riservate nella impugnazione ai passi della sentenza in cui la personalità dell'imputato è valutata in termini negativi e si ritiene che egli abbia simulato con una certa abilità una situazione di dolore e agitazione per la perdita della moglie.

Al riguardo la difesa ricorda:

- che l'episodio valorizzato dai primi giudici è di ben poco conto, riguardando un banale contrasto avvenuto sul posto di lavoro;
- le condizioni attestate dal medico che visitò la mattina del 10 febbraio l'imputato, il quale accusava senso di oppressione al torace e mostrava forte agitazione, indicano una situazione pressoria alterata, in consonanza con la disperazione che lo aveva a colto e di cui hanno riferito i testimoni. Nello stesso senso si richiama la deposizione dei medici dell'ospedale di Montichiari, dove l'imputato fu ricoverato per alcuni giorni, che hanno sottolineato lo stato di depressione e di angoscia in cui l'imputato si trovava dopo la morte della moglie, tanto da fare temere future condotte di tipo auto aggressivo. Allo stesso modo il comportamento taciturno e ombroso mantenuto allorché fu ospitato per qualche tempo dai parenti della moglie, appare perfettamente compatibile con lo stato di ansia, depressione e dolore nel quale si trovava l'imputato;
- la consulenza psichiatrica dalla quale i primi giudici hanno tratto spunto per una valutazione negativa della personalità del Lorandi fu eseguita, per incarico del P.M., in occasione del processo per la morte del figlio Cristian fu totalmente disattesa dal collegio peritale nominato dal Giudice istruttore nello stesso processo;
- la circostanza che il Lorandi non si sia avvicinato al corpo della moglie quando la vide stesa a terra non assume alcun significato negativo perché la sua condotta è assolutamente identica a quella delle persone che lo accompagnavano;
- le indicazioni fornite alla polizia giudiziaria sulla ubicazione delle somme di denaro si accompagnò alla espressa convinzione che esse dovessero trovarsi nell'appartamento ed alla sua disponibilità a collaborare nella ricerca e, dunque, siffatto atteggiamento non appare in linea con quello di chi voglia sostenere l'ipotesi della rapina, poiché, se così fosse, Lorandi non avrebbe assolutamente insistito

circa la presenza del denaro nella propria abitazione;

- lo stesso Lorandi aveva la volontà di fare riaprire le indagini sulla morte del proprio figlio atteso che con la moglie aveva sottoscritto in tal senso la richiesta rivolta alla Procura di Brescia, di talché si è in presenza di condotta evidentemente incompatibile con il timore, così come affermato nella sentenza impugnata, che si ritornasse a parlare ufficialmente della morte del proprio figliolo;

Un pieno disaccordo manifesta la difesa a proposito del presunto movente che, a parere dei primi giudici, avrebbe orientato l'imputato alla consumazione dell'uxoricidio, sostanzialmente ritenendo che il Lorandi volesse sbarazzarsi dell'opprimente presenza di un pericoloso giudice qual era la propria moglie. In realtà tutte le persone che hanno avuto occasione di conoscere la coppia, in particolare negli ultimi venti anni, l'hanno definita, addirittura, come una "coppia modello" e hanno riferito che i loro rapporti erano ottimi. I vicini di casa, infine, non avevano mai notato alcun episodio di screzio o di battibecco tra i coniugi. La vittima nel corso del processo celebrato per la morte del figlio ed anche successivamente aveva sempre difeso il marito nella cui innocenza aveva sempre creduto, sicché non è pensabile che l'imputato si sia indotto ad uccidere proprio la persona che lo aveva sempre tenacemente sostenuto.

Argomento importante che la difesa sviluppa a favore della estraneità del Lorandi riguarda la problematica attinente la stiratura degli indumenti che la sentenza di primo grado ha recisamente escluso essere avvenuta. Ad avviso degli appellanti non è detto che le abitudini della Bugna fossero ancora identiche a quelle riferite dalla madre Cominelli Angela che si riferivano a tre anni prima, quando la predetta era stata ospite per un certo periodo della figlia. Rilevano che la scena che gli investigatori trovarono è perfettamente compatibile e sovrapponibile con il fatto che la donna sia stata interrotta nella sua attività di stiratura dal suono del campanello che preannunciava la visita di qualcuno. Le tre camicie, già stirate e appese alle stampelle, dimostrano che le stesse erano sì state stirate, ma non dimostrano affatto che fossero stirate completamente quella mattina, non potendo all'evidenza escludersi che le stesse fossero state soltanto "ritoccate" dopo essere state prelevate dall'armadio che conteneva, appunto, tutte le camicie della vittima, appese già alla loro stampella.

Nella impugnazione si censura la mancata considerazione delle osservazioni formulate dai consulenti della difesa in tema di consumi energetici, rilevando che

Amo Rete

un contatore elettronico, con la sua capacità di registrare i consumi elettrici con cadenza di un quarto d'ora, non è uno strumento assimilabile ad una moviola e non è idoneo a fornire indicazioni precise sugli eventi legati all'utilizzo dell'energia elettrica che si possono verificare in una abitazione, sia perché non possiede un riferimento con l'ora ufficiale, non registra informazioni con un dettaglio temporale inferiore ai 15 minuti, senza peraltro distinguere i contributi dei diversi carichi che concorrono a determinare il dato complessivo del consumo, sia perché dell'intervallo temporale coperto dalle registrazioni del contatore di casa Bugna - Lorandi solamente dieci giorni sono precedenti il 10 febbraio.

Pur concordando sul punto secondo cui il contatore ebbe regolarmente a registrare un innalzamento dei consumi in corrispondenza dell'arrivo dei soccorritori il giorno 10 febbraio e dell'ispezione dei Carabinieri del giorno 13 febbraio, si afferma che nessuno di questi eventi è correlabile ad un orario riferito con certezza a quella dell'orologio ufficiale nazionale e di conseguenza nessuno di tali eventi può fornire un riferimento temporale campione, mediante il quale operare una taratura dell'orologio del contatore.

Si contesta fermamente la capacità del contatore di evidenziare e confermare le abitudini della famiglia, perché è presuntuoso pensare, sulla base di un tempo di osservazione di soli dieci giorni, di poter ricavare attendibili informazioni sulle abitudini di casa Lorandi, fra l'altro discriminando un consumo legato a un certo carico rispetto a quello di tutti gli altri.

Sulla base dei dati registrati dal contatore si contestano le conclusioni esposte in sentenza, rilevandosi, da un confronto fra i dati del 31 gennaio 2007 con quelli registrati tra le 6,30 e le 7,30 del giorno 10 febbraio, che non vi è una grande differenza tra i predetti dati sicché, seguendo la logica della Corte, occorre concludere che se è vero che il mercoledì 31 gennaio la vittima ha certamente stirato, come da abitudine, allora lo ha fatto anche il 10 febbraio, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza.

Sempre in contraddizione con quanto esposto dalla Corte, i dati di consumo di mercoledì 31 gennaio e mercoledì 7 febbraio posti a raffronto con quelli di lunedì 5 febbraio, porterebbero a concludere che si stirasse di più il lunedì che il mercoledì. Stesso discorso vale con riferimento ai consumi registrati dalla tabella dei consumi mercoledì 31 gennaio, dalle ore 20,15 alle ore 20,45, si evidenzia un fortissimo innalzamento degli stessi, che si verifica anche il giorno giovedì 8 febbraio, sicché dovrebbe concludersi che la Bugna stirò anche la sera del giorno 9 febbraio, cioè la sera prima dell'omicidio.

Si conclude affermando che l'esame dei consumi del contatore elettrico di casa Lorandi

non fornisce alcun riferimento certo rispetto alle concrete abitudini della vittima. Critiche altrettanto serrate sono riservate alla conclusione secondo cui le tracce di sangue repertate sono commiste a saliva e, quindi, anche alla consulenza sulle tracce biologiche. Esse possono così riassumersi:

- non tutte le macchie di sangue, da quelle puntiformi a quelle più ampie, sono attribuibili alla sola Bugna e soprattutto non tutte presentano tracce di saliva, neppure nell'ipotesi accusatoria fatta propria dai primi giudici (su 14 tracce ematiche soltanto quattro presentano una presenza certa, a parere dei consulenti dell'accusa e non per il consulente della difesa, di sangue e saliva), sicché appare invalidata alla radice la prospettazione offerta dalla Corte relativa ad un'unica fonte delle macchie di sangue, tutte coeve e tutte cadute dalla bocca ferita della vittima. Se così fosse le tracce ematiche dovrebbero avere tutte la medesima composizione;
- il metodo scientifico con il quale i consulenti dell'accusa sono giunti ad affermare che le tracce miste di sangue e saliva erano tali e non invece tracce miste di sangue ed altro liquido biologico positivo all'amilasi o ancor più facilmente tracce di sangue su di una superficie tutta inquinata da amilasi, non è affidabile, perché l'amilasi è una proteina ubiquitaria presente in una grandissima quantità di tessuti e di liquidi biologici del nostro organismo (il sangue, l'urina, il sudore, le secrezioni vaginali), di talché l'unico dato idoneo a confortare l'ipotesi sul fatto che una traccia contenga saliva piuttosto che qualche altro liquido biologico umano amilasi-positivo è di tipo quantitativo, mentre il test eseguito ha avuto carattere puramente qualitativo. Non risolutiva appare la circostanza che il letto sia stato, con esito negativo, esaminato con lampada Crimescope perché si tratta di uno strumento tutt'altro che infallibile, tant'è che l'amilasi è stata rilevata su tracce visibili ad occhio nudo come le tracce di sangue ma non indicate dallo strumento. Con riferimento poi alla traccia sangue - amilasi presente sui pantaloni dell'imputato si osserva che essa ha presentato una debole reazione al test dell'amilasi e, quindi, secondo i criteri adottati dalla stessa Corte l'amilasi non sarebbe attribuibile a saliva. La difesa non ritiene credibile che le tracce di sangue trovate sul letto e su cui si fonda la ricostruzione della scena dell'omicidio provengano dalle ferite alla bocca della vittima, mentre la evidente presenza di sangue sul tampone vaginale eseguito sul cadavere indica la possibilità della provenienza dalla vagina della vittima delle tracce di sangue evidenziate e di conseguenza, poiché le secrezioni vaginali rientrano tra i fluidi biologici contenenti amilasi, può spiegare in maniera tutt'altro che astratta e fantasiosa la

Emm

contemporanea positività all'amilasi test.

Parimenti non potrebbe escludersi che le macchie di sangue possano essere state generate da sanguinamenti delle gengive, giacché la contraria convinzione espressa dalla Corte di prime cure, fondata sul rilievo che all'esame autoptico le gengive risultavano integre, nulla dice in relazione allo stato delle gengive negli spazi interdentali, eventualmente provocate dall'uso del filo interdentale, (di cui è stata provata la presenza nel bagno). A conforto si cita il rinvenimento tra i medicinali della famiglia Lorandi di un collutorio medicale (denominato Oki) indicato per stomatiti e gengiviti.

Inoltre, la mancanza di impronte attribuibili a terzi estranei (alcune di quelle rilevate appartengono agli inquirenti) non serve ad escludere la presenza di una terza persona che si sia resa colpevole dell'omicidio, perché solamente meno del 10% delle impronte si prestava ad utile confronto dattiloscopico, e, secondo lo schema dei RIS, si sono riscontrate ben 44 impronte assolutamente non attribuibili a persone conosciute. Si è in presenza, quindi, di un dato compatibile con la presenza di soggetti non appartenenti al nucleo familiare quale l'ipotetico terzo aggressore.

Per quanto attiene all'assenza di impronte plantari, dalla quale la Corte ricava che la vittima non avrebbe camminato a piedi nudi pur essendo stata la stessa rinvenuta scalza, si rileva, che il dato non è per nulla decisivo: infatti, non tutte le superfici sono idonee a ricevere e mantenere le impronte e, d'altro canto, molti hanno camminato in casa Lorandi prima che fossero ricercate tali tracce, che possono quindi essere state rimosse.

Sulla base di tali considerazioni, i difensori chiedono la riforma dell'impugnata sentenza e la assoluzione con la miglior formula dell'imputato da entrambi i reati ascritti; in subordine che siano escluse le aggravanti di cui all'art. 577 n. 3 c.p. e di cui all'art. 61 n. 5 c.p.; ed ulteriormente che siano concesse le attenuanti generiche da valutarsi in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti con contenimento della pena in misura prossima al minimo edittale.

Con atto depositato il 6 maggio 2009 i difensori dell'imputato hanno ulteriormente illustrato i motivi di appello, allegando un ricco compendio di ingrandimenti fotografici relativi agli esiti della ispezione presso l'abitazione e dei luoghi vicini eseguiti dalla polizia giudiziaria in diverse occasioni, insistendo per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale segnatamente per l'esame microscopico del contenuto gastrico e dei prodotti le cui confezioni vuote (compresa quella del latte di soia) sono state trovate fra i rifiuti domestici. Si affronta nuovamente il tema dei consumi energetici sottolineando che

gli esperimenti di stiratura sono stati condotti con metodi arbitrari; che la determinazione del c.d. "consumo di fondo" pari a 316 watt è frutto di una illazione; che la sentenza espone dati contraddittori fra loro a proposito del momento dell'accensione del ferro da stiro.

All'esito della discussione svoltasi nelle due udienze del giudizio di appello, il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, il patrono delle parti civili ha concluso per la conferma delle statuizioni civili pronunciate a proprio favore ed ha formulato richiesta di sequestro preventivo dell'immobile sito in via Vespucci 21 di proprietà del Lorandi. I difensori dell'appellante hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di gravame.

Gli appellanti ripropongono con motivazioni identiche a quelle argomentatamente rigettate in primo grado la questione di costituzionalità dell'articolo 34 comma 2 bis codice procedura penale che nuovamente andrà disattesa, aggiungendo alle osservazioni contenute nella ordinanza della Corte di prime cure, una ulteriore di carattere dirimente sull'onda dei rilievi che il difensore delle parti civili già aveva compiuto in primo grado e che, peraltro, si rinvengono nella ordinanza della Corte Costituzionale 27 giugno 2008 n. 238 con la quale la questione di legittimità è stata dichiarata manifestamente inammissibile. Sul fondamento preliminare che l'esistenza di una causa di incompatibilità non determina la nullità del provvedimento pronunciato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce causa di rikusazione che deve essere fatta valere nei termini e nei modi previsti dall'art. 38 codice penale, il Giudice delle leggi ha osservato che, nel caso sottoposto al suo esame (assolutamente identico quello che riguarda l'attuale procedimento), la questione, per essere ritenuta rilevante, avrebbe richiesto preliminarmente la proposizione della istanza di rikusazione e successivamente in quel giudizio incidentale la formulazione di eccezione di costituzionalità. Orbene, essendo pacifico che la difesa dell'imputato non ha attivato la procedura di rikusazione nel termine stabilito, la questione va dichiarata non rilevante e perciò inammissibile, senza necessità di un esame nel merito. Questo, in ogni caso, dovrebbe concludersi con una dichiarazione di manifesta infondatezza, essendo pacifico nella giurisprudenza costituzionale che una situazione di incompatibilità si pone allorché, in fasi diverse dallo stesso procedimento, lo stesso giudice-persona fisica viene chiamato a svolgere una funzione valutativa del merito del processo che può essere pregiudicata dall'aver svolto

Esame D. 2011

una precedente valutazione contenutistica della ipotesi accusatoria. Tale non è la situazione del Giudice per l'indagine preliminare che ha, dapprima, esaminato la richiesta di emissione di misura cautelare e poi è stato investito della richiesta di giudizio immediato, versandosi nella stessa fase del procedimento e non implicando la emissione del decreto di giudizio immediato una pronuncia sulla re iudicanda, di talché le garanzie dell'imputato e diritti della difesa non vengono minimamente pregiudicati. La impugnazione dell'ordinanza con cui il giudice di primo grado ha rigettato la eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per omesso deposito, prima della emissione del decreto, della consulenza tecnica di parte sui consumi energetici, non merita accoglimento per le ragioni esposte in modo esaustivo dalla Corte di primo grado, non essendo prevista la sanzione della nullità per la predetta omissione e non potendosi applicare analogicamente tale conseguenza per il principio della tassatività delle cause di nullità. Nessuna identità di situazione può essere rinvenuta fra il caso in esame ed il mancato deposito di atti nella procedura "de libertate", per la ben diversa incidenza che il difetto di conoscenza di atti riveste nel processo decisionale del giudice quando è in gioco la libertà personale rispetto alla emissione del decreto di giudizio immediato che pone l'imputato di fronte al giudice naturale, senza pregiudizio alcuno per le garanzie difensive. Del pari, non si può condividere l'appello avverso la decisione con cui è stata respinta la eccezione di nullità della consulenza tecnica disposta sui consumi energetici dell'abitazione dei coniugi Lorandi, per avere omesso i consulenti tecnici del Pubblico Ministero di dare avviso al consulente della difesa della operazione consistita nella lettura dei dati relativi ai quattro contatori scelti fra quelli della stessa zona ove è ubicata la abitazione dell'imputato. Come ha illustrato la sentenza di primo grado, tale rilevamento ha rivestito carattere di urgenza perché, essendo prossima la scadenza del periodo di fatturazione, la memoria del contatore sarebbe stata ben presto azzerata e la finalità era quella di disporre di un termine di paragone per verificare la regolarità del funzionamento del contatore di casa Lorandi. Osserva il Collegio che la descritta attività non ha determinato alcuna nullità anche se compiuta in difetto di previo avviso al consulente della difesa. In primo luogo, si è in presenza non di un'operazione necessaria per rispondere al quesito peritale che riguardava il solo contatore installato presso l'abitazione dell'imputato, sicché è da escludere che essa abbia avuto una ricaduta sull'elaborato peritale e sulle argomentazioni che ne costituivano il tessuto. In secondo luogo, l'attività colpita dalla censura difensiva è consistita nella mera lettura di dati afferenti un certo numero di contatori, cui è estraneo ogni apprezzamento valutativo

tale da richiedere l'impiego di conoscenze tecniche particolari. I dati così acquisiti sono stati posti a disposizione del consulente tecnico della difesa che non li ha mai contestati, sicché l'atto compiuto è consistito nella sua materialità in una semplice consultazione di alcuni dati numerici che, di lì a poco, sarebbero divenuti non più consultabili e la cui presa di conoscenza non richiedeva alcuna abilità tecnica né opera di valutazione. Quantunque risultato dell'attività dei consulenti tecnici, essa si pone al di fuori dei confini entro i quali devono essere garantiti i diritti della difesa, potendo essere paragonata alla consultazione di un testo, alla presa visione di un dato della realtà, preesistente all'intervento dei consulenti e indipendente dal loro operare e non modificato da questo. Tali osservazioni, peraltro, nulla tolgono alla esattezza dell'opinione esposta dai primi giudici che hanno sottolineato come le conclusioni della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero sui consumi energetici siano assolutamente autonome ed indipendenti dall'operazione oggetto di contestazione difensiva, avendo i consulenti tratto da essa al più argomenti a conforto delle opinioni esposte. Si aggiunga che paradossalmente dalla lettura "urgente" dei quattro contatori, si è tratto un dato favorevole alla posizione dell'imputato relativamente alla deriva del contatore installato presso l'abitazione, calcolata nella misura più lata (cinque minuti) desunta da uno dei predetti contatori. Allo stesso risultato si è anche pervenuti per altra via, cioè calcolando il ritardo giornaliero rispetto l'ora ufficiale del contatore installato in casa Lorandi, di talché il dato contestato è, in fin dei conti, tranquillamente eliminabile dal ragionamento esposto dai consulenti tecnici, senza che il risultato finale subisca modificazioni alcuna. Venendo al merito, è preliminare osservare che la Corte di primo grado ha sviluppato un formidabile sforzo motivazionale con argomentazioni precise, abbondanti ed esaurienti in grado di dare una appagante risposta agli interrogativi che ogni indagine in tema di penale responsabilità inevitabilmente pone. Nel caso in esame poi nonostante la risonanza mediatica che l'omicidio della Bugna ha suscitato, non essendo certo usuale che un soggetto già inquisito (ed assolto) dalla terribile accusa di aver ucciso il figlio, venga processato a distanza di vent'anni per l'omicidio della moglie, si è in presenza di un compendio indiziario davvero imponente che nel suo complesso costituisce una sorta di fortezza inespugnabile a fronte delle argomentazioni disordinate sviluppate nei motivi di appello. Per merito degli inquirenti e dei progressi delle tecniche investigative, quello che all'inizio poteva apparire un misterioso caso di "delitto della camera chiusa", si è dipanato chiaramente, palesandosi alla stregua di un banale quantunque terribile uxoricidio, la confessione del quale da parte dell'odierno appellante

Em. Deu

costituirebbe paradossalmente un dato superfluo e sovrabbondante. In ragione della mole e del pregio delle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado e che questo giudice di appello non ripercorrerà, ritenendo perfettamente inutile ripetere ciò che nella sede opportuna è stato adeguatamente scritto, il Collegio limiterà rigorosamente il proprio compito all'esame critico delle osservazioni dei difensori che già nel metodo di approccio evidenziano il macroscopico difetto di affrontare il quadro indiziario disarticolando le singole tessere che lo compongono (con ciò omettendo di tener conto del principio fondamentale della considerazione unitaria degli indizi), esaminandole atomisticamente nella prospettiva di offrire di ciascuna una soluzione alternativa a quella accusatoria, senza tuttavia essere in grado di offrire una complessiva ricostruzione dei fatti idonea a fronteggiare degnamente quella esposta in sentenza. Di tale inanità è sintomatico il fatto che la pur tenace difesa del Lorandi finge di dimenticare e, quindi, di trattare il significato probatorio delle tracce di sangue commiste a saliva individuate sul corredo del letto matrimoniale in cui i coniugi Lorandi avevano trascorso la notte antecedente l'omicidio e, altresì, delle tracce di sangue trovate sui calzoni del pigiama dell'imputato. Si tratta di elementi veramente centrali per la soluzione del dramma e che sarebbero, di per sé soli considerati, sufficienti ad individuare il colpevole, giacché dimostrano, ad un tempo, il luogo in cui è stato consumato l'omicidio e chi ne è stato l'autore. Gli altri numerosissimi indizi potrebbero in ipotesi anche mancare, senza che la soluzione cambiasse. Decisiva ed essenziale è stata, dunque, la morsicatura della lingua con la correlativa emorragia che la vittima involontariamente si auto provocò allorché venne proditoriamente aggredita nel sonno e strozzata. L'enzima amilasi, contenuto nella medesima traccia ematica, designa univocamente l'origine di essa dal cavo orale della vittima, non essendovi bisogno di scomodare l'aurea legge del " rasoio di Occam" per escludere una diversa provenienza. Infatti, l'odontoiatra che aveva visitato la Bugna una decina di giorni prima dell'omicidio ha escluso infezioni o processi infiammatori a carico dell'apparato gengivale ed analoga affermazione ha versato in atti il perito settore. La manovra di strozzamento, per sua natura violenta, ha poi provocato una ulteriore conseguenza significativa sotto il profilo probatorio, vale a dire lo strappo di un certo numero di capelli, di cui 30 trovati sulla spalla destra del cadavere e 25 rinvenuti adesi alla parte destra dei calzoni del pigiama indossato dal Lorandi (si parla di destra, considerando il verso normale dell'indumento, giacché l'imputato quella sera li portava rivoltati).

La contemporanea presenza sul pigiama dell'uomo di tracce di sangue (una delle quali,

all'altezza del gluteo, commista a saliva) e di capelli strappati appartenenti alla vittima, all'evidenza provenienti dalla stretta furiosa esercitata sul collo e che ha interessato necessariamente anche i capelli che coprivano la parte posteriore del collo della vittima, inequivocabilmente colloca il Lorandi in una situazione di contatto fisico con la vittima e, per di più, ne fotografano il gesto omicida, perché sangue, saliva e capelli non possono che essere derivati da quella mortale aggressione.

Appaiono perciò da condividere appieno le conclusioni cui sul punto è pervenuta la sentenza della Corte bresciana (vedi in particolare da pag. 195 a pag. 213).

La contestazione mossa in proposito degli appellanti si rifà alle critiche formulate dal consulente tecnico di parte dott. Robino, lamentando che essendo l'amilasi un enzima presente in molti fluidi corporei, la sua provenienza dalla saliva avrebbe dovuto essere stabilita con metodi quantitativi. Lo stesso consulente della difesa ebbe ad esprimere il proprio accordo sul fatto che la saliva contiene amilasi in maggior quantità che nel resto dei fluidi biologici, sicché è perfettamente conseguente che ad una più elevata percentuale corrisponda una più rapida risposta al test, così come riferito in udienza dal capitano Marino del Ris di Parma. Per vero, la conclusione circa la provenienza della saliva si ancora saldamente alla circostanza che il sangue presente sulla scena del delitto proviene dal cavo orale della vittima, tipicamente irrorato da saliva. La circostanza poi che in alcune delle tracce non sia stata rilevata la presenza di saliva non oscura l'importanza del dato precedente e non è certo in contraddizione con esso, potendo dipendere dalla insensibilità del metodo e dalla esiguità della traccia.

La difesa, mutando parzialmente l'oggetto del proprio tentativo di dimostrazione, persiste anche nell'atto di appello nel sostenere che non si può escludere che la vittima sia stata uccisa quando già si era alzata ed aveva consumato là prima colazione, una colazione a base di latte di soia, questa volta (e non più dei prodotti Activia e Pro Active, com'era stato argomentato in primo grado), ciò desumendo dal ritrovamento di una confezione vuota di latte di soia accanto al cestino della pattumiera, nel corso dell'ultima ispezione dell'appartamento compiutasi in corso di svolgimento del dibattimento di primo grado. Si tratta di ipotesi che non ha fondamento alcuno. Essa è fundamentalmente smentita dalla estrema esiguità del contenuto gastrico misurato all'atto dell'autopsia in appena 20 ml di liquido, che il consulente medico legale professor Pierucci ha definito essere tipico di uno stomaco vuoto, essendo costituito da succhi gastrici e saliva. Il predetto quantitativo pari a 20 grammi di acqua (visivamente il fondo di una tazzina da caffè) non può essere allora neppure lontanamente paragonato al risultato atteso

Euro Denti

dall'ingestione di una tazza di latte, a meno di un ipotizzare assurdamente che la povera Bugna utilizzasse per bere un ditale. Inoltre, all'interno della cucina, non è stato trovato alcun recipiente utilizzato per la preparazione la colazione, mentre sono stati rinvenuti il pentolino e la tazza, non ancora lavati, usati la sera prima dal Lorandi per preparare una bevanda calda. Se colazione fosse stata consumata con il lavaggio e la sistemazione di quanto occorrente, altrettanto sarebbe stato evidentemente compiuto per il pentolino e la tazza, giacché la povera Bugna era persona pulita, meticolosa ed ordinata. Per di più, prendendo spunto dalla deposizione della teste Franzoni Miriam, valorizzata dalla stessa difesa, si deve rilevare che, a tenore di essa, la Bugna consumava latte di soia, caffè biscotti, di talché il caffè avrebbe conferito al contenuto dello stomaco il tipico e caratteristico colore, ben diverso da quello definito "lattescente" proprio del contenuto gastrico in realtà rinvenuto.

Pur non essendo desiderio della Corte marmaldeggiare nei confronti di una difesa, comunque degna di rispetto se non altro per la tenacia con cui ha svolto la propria funzione, non si può fare a meno di segnalare che la tesi di un omicidio avvenuto quando la vittima già si era alzata è contraddetta anche dalle abitudini della donna che non si levava dal letto quando il marito si recava al lavoro, bensì almeno un'ora più tardi (cioè verso le 8.00) e che apriva immediatamente le tapparelle per dar luce all'appartamento. Pacifica è, invece, la circostanza che la casa fosse con le persiane abbassate allorché il cadavere della Bugna fu ritrovato. La teste Franzoni (foglio 154) ha ricordato che la stessa Bugna aveva confidato che la prima cosa che faceva al mattino era *"aprire le finestre e poi fare colazione"*. Gli appellanti si soffermano a disquisire sul problema se la luce dell'ingresso dell'abitazione fosse acceso o meno nel momento in cui sopraggiunse l'equipaggio del 118 e rispondono positivamente alla domanda, suggerendo che ciò sia avvenuto ad opera della stessa vittima. Si tratta di affermazione che poggia su basi quanto mai fragili, costituite dalla deposizione dell'infermiera professionale Guadagnini che ha riferito di avere notato al suo arrivo che la luce dell'atrio interno dell'abitazione era accesa. Sennonché la teste entrò nella casa quando già vi avevano fatto ingresso altri soccorritori, i quali stavano già eseguendo le manovre rianimatorie, sicché è probabile che proprio costoro abbiano acceso la luce dell'ingresso, com'è normale che avvenga allorché si entra in locali bui. Il che può essere stato anche frutto di un gesto automatico che non si è poi in grado razionalmente di ricordare: infatti il teste Chiesa, uno dei primi soccorritori, ha dichiarato

(foglio 256 e 266): "non ricordo nulla delle luci". Oltretutto, la ipotesi avanzata dai difensori è in contraddizione con la tesi difensiva principale, secondo cui la donna stava stirando le camice in cucina, ove però la luce era spenta: non è dato vedere, dunque, per quale ragione mai la vittima avrebbe dovuto stirare a luci spente e tenere accese quella dell'atrio d'ingresso. Giustamente la sentenza di prime cure sottolinea che un elemento che conforta la tesi dell'omicidio avvenuto nel letto matrimoniale è costituito dal ritrovamento delle ciabatte della donna accanto al letto, mentre il corpo è stato trovato scalzo nell'adiacente salotto, così da far concludere ai primi giudici che esso era stato trasportato da una stanza all'altra dallo stesso omicida, nel palese tentativo di modificare la scena del delitto e indirizzare diversamente le indagini. Poco importa in quale posizione esatta si trovassero le ciabatte (se perfettamente allineate fra loro perpendicolarmente al letto, come illustrato dalla fotografia 50 e come ha ricordato essere il teste maresciallo Lonardi), ovvero in posizione più disordinata. Si tratta di particolare assolutamente irrilevante, essendo invece importante rilevare che non ha senso ritenere che di mattino e di inverno la Bugna si fosse alzata, consumato la colazione ed iniziato a stirare, compiendo il tutto a piedi nudi. Vi è da aggiungere che il trasporto del corpo, dalla camera matrimoniale al salotto, dà il segno della importanza particolare che lo stesso assassino attribuì alla necessità di occultare la circostanza che la morte della donna era in realtà avvenuta nel letto, ben essendosi reso conto costui della rilevanza probatoria "contra se" derivante da accertamento siffatto. L'artificio messo in campo ha mancato lo scopo in virtù dell'inciampo costituito dalla perdita di sangue / saliva da parte della vittima che l'imputato non si era certo rappresentato quale possibile conseguenza dell'azione di strozzamento/ strangolamento, non suscettibili, per solito, di provocare spargimento di sangue. Assolutamente sintonica con le predette conclusioni appare la circostanza dell'abbondante perdita di urina all'atto dell'intervento del medico legale che operò il rivolgimento del cadavere, da cui la Corte di primo grado ha tratto conferma ulteriore del fatto che la Bugna fu uccisa quando ancora non si non era recata in bagno e , quindi, allorché ancora non si era alzata. Sarà pur vero, come afferma il difensore, che la Bugna avrebbe potuto alzarsi di notte per espletare le normali funzioni fisiologiche, ma tale obiezione non spiega perché la vittima, ammesso in ipotesi che quel mattino si fosse alzata prima di essere uccisa, avrebbe poi dovuto fare colazione e darsi alla stiratura con il fastidio di una vescica piena. Rileva ancora la difesa che il letto rifatto non corrobora la tesi accusatoria perché tale incumbente (unitamente al cambio delle lenzuola abitualmente compiuto proprio nel giorno di

5 mo 1985

sabato) avrebbe potuto essere compiuto poco prima che la Bugna, verso le 10.00, lasciasse l'appartamento per recarsi al lavoro. Così non è perché (teste Cominelli Angela, madre della vittima) la Bugna soleva metodicamente, poco dopo essersi svegliata, "*buttare le coperte in fondo al letto e tirare su le tapparelle*", sicché appare assolutamente incongruo che quel giorno fatale abbia invece ricomposto alla meglio il letto, le cui lenzuola avrebbe dovuto cambiare di lì a poco. Ma anche a seguire il suggerimento degli appellanti, non si apre alcuna prospettiva favorevole alle aspettative dell'imputato, contrastate e smentite da tutta una serie di elementi di carattere obiettivo che la sentenza di primo grado pazientemente enumera (pagine 214 seguenti) ed alle quali si è fatto precedentemente cenno. Non ci si sofferma deliberatamente sulla dissertazione difensiva (pagina 169 dell'appello) circa la posizione del sacchetto del pane nel cestino dei rifiuti domestici e di quella dei contenitori vuoti di Pro Activ e di Activia, assolutamente inutile e marginale, anche perché la stessa difesa ha modificato il proprio obiettivo sul contenuto della colazione attribuita la vittima (come si è detto, non più i fermenti lattici ma il latte di soia). Già si è detto delle ragioni per le quali anche tale affermazione è insostenibile, sicché la richiesta di ulteriore accertamento peritale non merita accoglimento. Gli appellanti criticano poi la sentenza di prime cure laddove esclude (pagg. 219 e 220), per una serie di ragioni logiche, indipendenti dall'esito della perizia sui consumi energetici, che la vittima quel giorno avesse stirato. Premesso che si tratta di censura sterili poiché prescindono dalla considerazione del complessivo quadro probatorio, va detto che esse si contraddistinguono per bizzarria ed insensatezza. La persona più vicina alla Bugna, vale a dire la madre, ha chiarito che la figlia non stirava mai di sabato bensì di mercoledì e di venerdì e tutti i testimoni della cerchia parentale ed amicale l'hanno descritta come persona metodica e pignola. Un cambio di abitudini come ipotizza la difesa è, dunque, inimmaginabile, se non in presenza di eventi eccezionali che nel caso concreto non si sono verificati. L'audio a livello "zero" del televisore non può essere spiegato con il desiderio di "*meglio udire il suono il campanello di casa*", perché ciò postula che la vittima attendesse qualcuno: il che non solo è frutto di pura illazione ma è in palese contrasto con il fatto che la vittima fosse in pigiama, cioè in abbigliamento poco consono ad accogliere terze persone. In realtà, anche l'accensione dell'apparecchio TV fa parte della messa in scena dell'assassinio, perché finalizzata a dare apparenza di realtà all'operazione di stiratura, mentre l'esclusione dell'audio trova una ragionevole spiegazione nell'intento di evitare che i vicini di casa si rendessero conto della TV in funzione in un orario inconsueto. Invero la

vicina Franzoni Miriam ha riferito di avere percepito, verso la mezzanotte del giorno precedente, il rumore provocato dalla chiusura dello sportello del caminetto di casa Lorandi e, dunque, a maggior ragione avrebbe potuto udire il suono della televisione. Per la stessa ragione non sono state sollevate le tapparelle che era *"la prima cosa che faceva... perché non sopportava il buio"*, secondo la deposizione Franzoni (foglio 118), ben a conoscenza delle abitudini della vittima per essere sua amica da lunga data. L'asserito mutamento di abitudini circa l'orario di tale operazione per non disturbare il riposo del bimbo dei vicini del piano di sotto proviene da un'affermazione dell'imputato (teste Franzoni a foglio 127) compiuta dopo la morte della moglie e, dunque, assai sospetta di mendacio, anche perché l'orario in cui si levava la Bugna non era certo antelucano, sicché il sollevare le tapparelle non era idoneo a disturbare alcuno. La predisposizione della scena della stiratura con la collocazione dell'apposito asse e dell'apparecchio da stiro nonché con il prelievo dall'armadio di alcune camicie già stirate e poi sistemate in cucina come fossero il risultato di operazioni appena compiute ha ovviamente richiesto qualche tempo (in aggiunta a quello necessario per uccidere la moglie e trasportarne il corpo da una stanza all'altra) e ciò spiega l'affanno mostrato dall'imputato al suo arrivo presso la ditta, notato dal compagno di lavoro Mecenero e giustificato con l'aver dovuto tornare a casa per prendere di soldi con cui offrire la colazione ai colleghi. Motivazione evidentemente falsa ed improvvisata dato che il Lorandi ha poi sempre sostenuto di essere partito da casa in possesso dei 100 euro necessari e che, comunque, consente di concludere che quella mattina l'imputato si dovette affrettare alquanto per raggiungere la fabbrica prima delle 7.00. Tale dato, tenendo conto dell'estrema vicinanza fra abitazione e stabilimento della Edilkamin, ben si accorda con quelli esposti dalla consulenza tecnica sui consumi energetici di casa Lorandi e sul ferro da stiro. In particolare, la consulenza ha individuato l'orario di accensione dell'apparecchio, tenuto conto della deriva negativa dell'orario del contatore rispetto all'orario ufficiale, alle ore 6,41 (deposizione consulente tecnico Giubbini a foglio 58 del verbale stenotipico della udienza 21 gennaio 2008). Ai contenuti di tale consulenza tecnica la sentenza di primo grado ha dedicato molto spazio, riprendendo le argomentazioni spese dei consulenti che anche a questa Corte distrettuale appaiono da condividere, per la ricchezza e la coerenza della indagine e l'accordo dei dati ricavati dal contatore con quelli delle prove di stiratura, effettuate secondo metodologia concordata con il consulente della difesa. Conclusioni alle quali la difesa oppone (foglio 177 dell'appello) le obiezioni svolte dal c.t. di parte prof. Ottoboni che neppure vengono

Euro Denti

illustrate ed a cui ci si rimette con la sintetica affermazione di una loro totale condivisione. Siffatto modo di argomentare non corrisponde tuttavia al canone della specificità dei motivi di appello, che impone che la critica individui puntualmente l'errore insito nel ragionamento esposto in sentenza ed indichi le ragioni del dissenso. Tale onere all'evidenza non viene assolto allorché ci si riferisca genericamente alle critiche esposte dal proprio consulente, lasciando al giudice dell'appello un compito che assolutamente non gli compete, ovvero sia di sottoporre a critica, uno per uno, i singoli anelli della catena argomentativa esposta dal primo giudice per evidenziarne l'eventuale fallacia. Si aggiunga che le censure del consulente di parte sono rivolte alla consulenza del Pubblico Ministero e non alla sentenza, sicché è metodologicamente scorretto farle proprie senza almeno correlarle alle motivazioni della sentenza. Peraltro, questa ha mostrato di avere considerato le osservazioni del prof. Ottoboni, concludendo che esse riguardavano non tanto il merito quanto il metodo delle indagini (che, tuttavia, era stato concordato con il precedente consulente dell'imputato). La difesa riprende poi l'argomento relativo ai consumi energetici (a foglio 219 e seguenti dell'appello) con osservazioni tutt'altro che sconvolgenti. Le considerazioni ritenute utili per impostare una corretta analisi (mancanza di correlazione fra orologio del contatore e ora ufficiale - registrazione dei consumi con riferimento al quarto d'ora precedente e riguardante soltanto i 10 giorni precedenti l'omicidio) sono state tenute ben presenti dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero, che hanno calcolato la deriva (= ritardo) del contatore rispetto all'orario ufficiale, hanno valutato i consumi come se fossero imputabili all'ultimo minuto prima della registrazione; hanno preso in esame i consumi delle registrazioni fino al 10 febbraio, senza peraltro trascurare quelle successive, utili per lo studio dei consumi di base. Nessuna conclusione favorevole al prevenuto deriva dall'osservazione difensiva (pagina 222 dell'appello) secondo cui dall'esame dei consumi ne verrebbe un impegno del ferro da stiro anche fra le 8.00 e le 8.45 di lunedì 5 febbraio 2007, in contrasto con le abitudini della vittima, secondo il testimoniale assunto. Il dato è inconcludente, perché ovviamente ciò che interessa il giudizio è il consumo elettrico del giorno dell'omicidio, essendo assolutamente indifferente sapere che la vittima si dedicò alla stiratura anche il precedente 5 febbraio. Di particolare interesse appare poi il rilievo dei consulenti tecnici in tema di consumi oscillanti imputabili all'apparecchio per stiratura allorché esso svolge la propria funzione rispetto al mero stazionamento in stand-by. Non è messo in discussione che nel caso in esame il ferro da stiro, dopo aver fatto segnare un notevole impegno di potenza (per portare l'acqua della caldaia alla

temperatura utile per la stiratura a vapore) abbia poi indicato nei quarti d'ora successivi (7.00 - 7.15 e così via) dei consumi stabili, significativi della non utilizzazione dell'apparecchio. Non è, dunque, un caso che il massimo impegno di energia sia quello indicato dal contatore alle 6 45 (watt 1188) relativo ai 15 minuti precedenti, giacché tale orario è compatibile perfettamente con la permanenza in casa del Lorandi, e, dunque, con la tesi accusatoria che lo vuole autore dell'omicidio e dell'allestimento scenico destinato (nel desiderio non realizzatosi dell'imputato) a fuorviare gli inquirenti e ad accentrarne l'attenzione sull'ipotesi di un omicidio commesso da un estraneo. Proprio a tale scopo il Lorandi si è affannato, anche nelle chiacchiere scambiate con i parenti della moglie prima che i sospetti di costoro prendessero corpo nei suoi confronti, a lanciare segnali relativamente alla presenza, la sera prima della morte della moglie, di una elevata somma di denaro (euro 5000) nascosta nella credenza della sala ed asseritamente destinata a pagare le cure odontoiatriche che la vittima sperava di poter programmare di lì a breve. Anche a volere considerare tali affermazioni fuor di contesto, esse appaiono, anche ad un sommario esame, il frutto di un maldestro tentativo di sviamento. Infatti, è impossibile che un soggetto come la Bugna, aduso a nascondere e suddividere il modestissimo contante presente in casa (euro 200 nella testata del letto della camera del bambino; € 150 all'interno di una brocca), avesse poi l'ardire di tenere un forte somma in contanti, custodita in uno stesso mobile della sala. Per di più, il tenerla a disposizione in quel periodo non aveva certamente senso, perché l'intervento odontoiatrico di implantologia non era stato neppure programmato, dipendendo la sua esecuzione dall'esito delle radiografie che la Bugna aveva prenotato, ma non ancora compiuto. Infine, come già sottolineato dalla Corte di primo grado, tra la fine di dicembre e il principio di gennaio 2007, la Bugna aveva acquistato per contanti buoni postali per complessivi euro 2000, sicché, tenuto conto delle modeste entrate dei due coniugi e del fatto che il salario del Lorandi era accreditato direttamente sul conto corrente bancario, dal quale non constano prelievi di importo pari a quello indicato dall'imputato, una somma del genere non potrebbe esistere in casa, dove, infatti, non è stata trovata. Sul punto si rinvia a quanto precisato nella impugnata sentenza (a pag. 250 e seguenti) il cui contenuto si fa proprio, perché correttamente aderente alle risultanze di causa. Né può condividersi l'affermazione (pag. 190 dell'appello) a tenore della quale l'insistenza del Lorandi nell'affermare la presenza del denaro in casa sarebbe condotta non compatibile con l'ipotesi della rapina simulata. Tutt'al contrario, siffatta insistenza pare perfettamente funzionale al desiderato sviamento delle indagini, perché il negativo

Fino

risultato delle ricerche (cu l'imputato perfino si offrì di collaborare) alla luce della reiterata asserzione della presenza del denaro, era destinata a dar corpo all'ipotesi di un tentativo di rapina sfociato in omicidio. Anche la scomparsa delle chiavi di casa appartenenti alla moglie è, sotto il profilo logico, maggiormente compatibile rispetto ad ogni altra alternativa con le conclusioni fatte proprie dalla sentenza di prime cure. Chiudere la porta di ingresso di casa era, infatti, necessario per impedire che terze persone, trovando aperto l'ingresso, rinvenissero il cadavere così da impedire al Lorandi di recitare la scena madre del vedovo inconsolabile (svolta in maniera davvero goffa, giacché l'imputato neppure si era avvicinato al corpo per accertarsi di cosa fosse accaduto al coniuge, prima di esplodere nelle sue lamentazioni). La scomparsa delle chiavi si colloca poi nel solco della strategia volta ad instillare il dubbio dell'intervento di terze persone ed è, in ogni caso, conseguenza ineludibile della scelta di chiudere a chiave la porta. Operata tale scelta, l'imputato non poteva certo correre il rischio di farsi trovare in possesso di entrambi i mazzi di chiavi, perché sarebbe balzato all'occhio del più inesperto degli inquirenti che il solo Lorandi poteva essersi allontanato chiudendo la porta dietro di sé. Si è trattato, in qualche modo, di una strategia obbligata, perché se l'imputato avesse lasciato nell'appartamento le chiavi della moglie e se ne fosse uscito chiudendo a chiave, così come ha fatto, sarebbe stato di clamorosa evidenza che egli si era allontanato dall'appartamento lasciando dietro di sé un cadavere.

Il loro mancato rinvenimento non stupisce, trattandosi di oggetto di piccole dimensioni di cui è facile disfarsi. L'imputato, opportunamente creduto colto da malore e ricoverato in ospedale, di tempo ne ha certamente avuto a disposizione per compiere un'operazione per la quale non occorrono abilità prestidigitatorie. Peraltro, appare tutt'altro che improbabile che l'imputato si sia liberato del mazzo di chiavi prima di fare ritorno all'appartamento dopo la telefonata della Lorandi Cristina, vuoi durante il tragitto verso l'Edilkamin, vuoi durante la sua permanenza in fabbrica. E' provato anche un suo allontanamento dal reparto di lavorazione per una decina di minuti, durante il quale avrebbe avuto agio di disfarsene. In proposito, si osserva che la polizia giudiziaria cercò le chiavi nel solo armadietto del Lorandi, essendo d'altra parte davvero arduo estendere le ricerche di un oggetto minuscolo nei più reconditi recessi dello stabilimento. Inoltre, le ricerche nei cassonetti della spazzatura non hanno comportato il rovesciamento dei rifiuti né l'utilizzo di metal - detector, sicché il risultato negativo della ispezione (che poi si ignora se sia avvenuta prima o dopo il ritiro dei rifiuti) non esclude certo una tale possibilità. In ogni caso, il mancato ritrovamento non costituisce circostanza favorevole

alla tesi difensiva, sovrastata da un coacervo di prove che indicano il Lorandi come l'ultima persona che visto in vita la propria moglie. Nel proprio intervento orale avanti questa Corte, la difesa ha dilapidato parte del proprio tempo in ardite elucubrazioni relativamente alla scomparsa della confezione di pane che la fornaia lasciava quotidianamente davanti al caseggiato, in un apposita gabbietta destinata a tale scopo. Al riguardo sarà sufficiente rilevare che la consegna del pane avveniva in un orario ben più tardo rispetto a quello individuato per la morte della Bugna per tagliare di netto un ipotetico collegamento fra l'episodio citato dalla difesa (che attendibilmente trova una facile spiegazione nell'intervento di qualche parente della vittima che ebbe a ritirare il sacchetto) e l'omicidio.

A fronte del possente compendio indiziario che non lascia alcuna fessura al dubbio, sembra davvero un fuor d'opera soffermarsi sul movente che ha mosso le mani dell'assassino e che la Corte di primo grado ha cercato di individuare con pregevoli e attendibili spiegazioni che rinviano alla mai sopita ansia della vittima di conoscere la verità sulla morte del figlio, un'ansia rinfocolata via via dalle notizie sui progressi scientifici applicati alla criminologia ed alla riconsiderazione di casi irrisolti. Non è forse un caso che la sera antecedente l'omicidio la televisione avesse dato notizia della riapertura delle indagini sul delitto di via Poma (relativo all'omicidio di una giovane donna) grazie alle nuove tecniche di accertamento del DNA. Può non essere azzardato pensare, conoscendo quanto forte fosse il desiderio della povera Bugna di conoscere la verità, che di ciò la donna abbia parlato con il marito, dando con ciò esca all'imputato di attualizzare il suo piano omicida. Le osservazioni difensive in tema di movente, sviluppate sul refrain della "coppia modello" e della moglie incrollabilmente convinta della estraneità del marito all'omicidio del figlioletto, presentano quello stesso difetto che gli appellanti segnalano abbia influenzato le opinioni della Corte di primo grado a proposito delle abitudini quotidiane della Bugna, che cioè queste siano un dato fisso non modificabile nel tempo. Dunque e a maggior ragione anche i sentimenti e le convinzioni più radicate possono mutare e trasformarsi, conducendo uno dei membri della coppia ad atteggiamenti che, fino a poco tempo prima, sarebbero stati inconcepibili. I giudici di primo grado hanno offerto dell'atteggiamento psicologico dell'imputato una spiegazione meditata, coerente ed adeguata al materiale probatorio disponibile che indicava come la vittima fosse tuttora torturata ed angustiata dalla impossibilità di conoscere la verità sulla morte del figlio e, al contempo, animata dalla speranza che le nuove tecniche di indagine scientifica consentissero di gettare nuova luce sul caso. Nello stesso tempo è

Emo Ruffi

emerso che il Lorandi eludeva accuratamente un tale argomento e non parlava mai di Cristian. In tale contrasto di atteggiamenti la Corte di primo grado ha individuato la matrice della decisione omicidiaria, suggerita dal desiderio di liberarsi una volta per tutte dagli assilli della moglie che minacciosamente si proiettavano sul suo futuro da pensionato. Per quanto inutile ai fini dimostrativi della responsabilità dell'imputato che si fonda su ben altri pilastri, la spiegazione offerta dei primi giudici in tema di movente è ancorata a basi solide, collegandosi ragionevolmente al ben diverso calibro psicologico dei due membri della coppia.

In definitiva si può concludere con serenità che il caso di cui ci si occupa, ben lungi dal rientrare nel novero di quegli affascinanti "omicidi della stanza chiusa" sui quali si sono spesi gli ingegni illustri di creatori di racconti "mystery" (basti ricordare E.A. Poe ne "I delitti della rue Morgue" e Conan Doyle ne "La banda maculata") si riduce ad una banale anche se atroce notizia di cronaca nera riguardante un caso di uxoricidio, tutt'altro che di difficile soluzione, giacché gli elementi raccolti, massime se valutati nel loro complesso, formano un compendio probatorio idoneo a rappresentare la prova certa della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di omicidio contestato (e correlativamente del satellite delitto di simulazione di reato), ricacciando ogni possibilità di dubbio, proficuo nella misura in cui induce il giudicante a controllare la fondatezza di ogni passaggio della motivazione e la ragionevolezza di ipotesi alternative, nel ruolo di evanescente fantasma. Siffatta consistenza riveste la ricostruzione suggerita dalla difesa, secondo cui sarebbe verisimile che la povera Bugna, sentendo suonare il citofono mentre stava stirando, abbia spento l'audio del televisore, si sia recata in bagno per indossare l'accappatoio ed abbia aperto al proprio assassino che l'avrebbe aggredita alle spalle mentre ella si trovava seduta al tavolo della sala, strangolandola con la cintura dell'accappatoio. A tale sceneggiatura per essere resa compatibile con il quadro probatorio manca tuttavia la spiegazione della ragione per la quale l'omicida avrebbe dovuto mai indossare il pigiama del Lorandi prima di consumare la crudele uccisione della donna. Ognuno è in grado di cogliere l'assurdità di una tale ricostruzione che non solamente cozza contro i dati obiettivi della inchiesta ma, prima ancora, con la logica elementare che indica come generalmente anche le azioni più efferate siano suggerite da scopi ben precisi. Non a caso nella vicenda in esame la scena del delitto è stata inquinata da un intervento artificioso (l'apparecchiamento del ferro da stiro con le camicie stirate ed appese nella cucina, l'apertura dell'anta della credenza della sala) che suggerivano l'intervento di un terzo interessato alla ricerca della somma che, secondo

l'imputato, era stata nascosta in quel mobile della sala. Una messa in scena di carattere sozzo ed elementare, destinata ben presto a sgretolarsi a fronte dei primi dubbi postisi dagli inquirenti. Ed infatti come avrebbe potuto un terzo sapere che quella famiglia di condizioni modeste custodiva in casa una somma importante, visto che fino alla sera antecedente l'omicidio neppure il marito della vittima ne era a conoscenza? Ugual domanda può farsi a proposito del luogo del nascondiglio indicato agli inquirenti dal Lorandi. La tesi adombrata dalla fantasiosa difesa dell'imputato non si degna poi di spiegare perché mai l'ipotetico soggetto terzo avrebbe dovuto procurarsi lo strumento (la cintura dell'accappatoio) con cui strangolare la Bugna all'interno della stessa abitazione, giacché il maturato disegno di rapina avrebbe certo consigliato di portare seco il mezzo da utilizzare per immobilizzare la vittima, senza affidarsi al rischio di non trovare nella stanza del bagno nulla di adatto alla bisogna. Non si ritiene di dovere spendere ulteriore parola per dimostrare l'inconsistenza della ipotesi alternativa.

Nel proposto appello la richiesta di esclusione della aggravante della premeditazione non è accompagnata dalla illustrazione di motivi a sostegno diversi da quelli volti all'assoluzione, sicché propriamente questi non possono dirsi tali non rivestendo il requisito della specificità che presuppone una critica autonoma della contraria affermazione contenuta in sentenza e la dimostrazione delle ragioni per cui si sarebbe in presenza di un omicidio scaturito da un temporaneo discontrollo emotivo. Ma a tacere della inammissibilità del motivo, va confermata l'autorevolezza delle argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado, perché la scelta del momento particolarissimo in cui condurre l'aggressione, prima del risveglio della vittima, e l'intervento manipolatorio sulla scena del crimine) rinviano inevitabilmente ad un progetto pensato a qualche distanza di tempo dalla sua realizzazione. Era invero indispensabile programmare il levarsi quel mattino di quel tanto in anticipo rispetto alle abitudini che rendesse fattibile una serie di operazioni (l'uccisione del coniuge e la messa in scena della stiratura) e fosse nello stesso tempo compatibile con l'arrivo in orario sul luogo di lavoro.

Infatti, non può essere casuale neppure la coincidenza del giorno dell'assassinio con quello del compleanno dell'imputato (e della colazione offerta ai compagni di lavoro in occasione di esso) perché tale circostanza era destinata a fornire un alibi ferreo all'imputato per le ore immediatamente successive al suo ingresso in fabbrica, trattandosi di evento destinato ad essere ricordato da tutti coloro che ne erano stati partecipi.

Anche la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche non si accompagna alla

Emo

esposizione dei motivi sicché ne va ritenuta la inammissibilità. La Corte non ritiene poi di dovere al riguardo usare dei propri poteri officiosi, rinviandosi alle molteplici ragioni che ostano ad un siffatto riconoscimento alle puntuali osservazioni dei giudici di prime cure.

Non può trovare accoglimento ogni richiesta di ulteriore accertamento peritale giacché quello relativo ai consumi energetici sarebbe al più una sterile replica di quanto già compiuto, mentre quello sul contenuto gastrico, a parte la inutilità di esso poiché il liquido è stato sottoposto a filtraggio dai consulenti del P.M. non può portare ad alcun ulteriore risultato utile per la ricerca della verità in forza degli argomenti sviluppati a proposito delle ragioni che escludono che la vittima abbia consumato la colazione prima di essere assassinata. Sull'ora della morte vi è stato un ampio dibattito fra i consulenti cui nulla di più potrebbe aggiungersi.

La sentenza di primo grado merita, pertanto, una convintissima conferma da cui consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. La richiesta formulata dal difensore delle parti civili di sottoporre a sequestro conservativo l'immobile di proprietà dell'imputato, ove i coniugi Lorandi – Bugna avevano dimora, non può che essere accolta, giacché a fronte della imponenza delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno a favore della madre e dei fratelli della vittima, l'unica fonte da cui attingere è rappresentata dai risparmi depositati sul conto corrente (prevedibilmente prosciugato dalle spese di difesa fra cui il ricorso ad accreditati docenti universitari quali consulenti tecnici) e dalla abitazione di proprietà, sicché appare evidente il rischio che le ragioni di credito rimangano del tutto insoddisfatte se non salvaguardate, almeno in parte, dal vincolo di indisponibilità. Come da dispositivo si liquidano le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, omettendo di operare l'aumento (facoltativo) previsto in caso di difesa di più parti, atteso che la discussione ha toccato unicamente il profilo della responsabilità dell'appellante, senza argomenti nuovi o diversi da quelli trattati in prime cure.

p.q.m.

Visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.

Conferma la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Brescia in data 7 maggio 2008 e condanna l'appellante Lorandi Bruno al pagamento delle spese processuali del grado, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili che per questo grado del giudizio si liquidano in euro 3815,00 oltre IVA e CPA.

Visti gli artt. 316 e 317 c.p.p.

Ordina il sequestro conservativo a favore delle parti civili Cominelli Angela, Bugna Oliva, Bugna Costanzo, Bugna Francesco e Bugna Natale dell'immobile costituito dall'appartamento sito in Nuvolera via Vespucci n. 21, piano terzo, di proprietà di Lorandi Bruno.

Brescia 28 maggio 2009

Il Consigliere estensore

Euro Petro

Il Presidente

Rinne